



**RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL
GARANTE PER LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
DEI DETENUTI E PER IL LORO
REINSERIMENTO SOCIALE**

(comma 4, articolo 33, legge regionale 19 maggio 2005, n. 5)

Via Generale Magliocco 46 – 90100 Palermo telefono 091/7075422 091/7075420 fax 091/7075487
Via Etnea 73 – 95100 Catania
Via Mulè 1 – 93100 Caltanissetta
sito web: garantedirittidetenutisicilia.it
e mail: garantedetenutisic@alice.it

Presentata a Palermo nel corso della Conferenza Stampa tenutasi
nella Sala Rossa dell'Assemblea Regionale Siciliana
il 1 dicembre 2008

La relazione, ai sensi del comma 4, dell'art. 33
della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è stata
inviata al Presidente dell'ARS, *On.le Francesco Cascio*,
ed al Presidente della Regione siciliana, *On.le Raffaele Lombardo*

INDICE

Premessa

- Accessi negli Istituti di Pena
- Attività di reinserimento
- Le origini storiche ed i significati della pena detentiva
- Il sovraffollamento, le cifre
- Reclusi italiani e stranieri
- Istituti per minori

Dati generali sulle strutture carcerarie

Elenco delle attività svolte

- Attività di assistenza
- Attività culturale e ricreativa di natura trattamentale
- Convegnistica ed attività diverse
- Attività didattico – formativa
- Attività di sostegno in collaborazione con le strutture carcerarie

Programmazione 2009

Strutture del Garante

Allegati

Interventi del Garante

Schede

D.D.L. Istituzione Garante nazionale diritti detenuti

D.D.L. Introduzione del reato di tortura nel codice penale

D.D.L. Interventi a favore di attività lavorative autonome dei detenuti

Regolamento del Garante per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Conclusioni

Ringraziamenti

PREMESSA

La figura del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale è stata istituita in Sicilia a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. La normativa ha subito modifiche con l'approvazione dell'articolo 23, comma 5, dalla legge regionale 22 dicembre 2005, n.19 e con l'articolo 16, comma 1, lettera a), dalla legge regionale 6 febbraio 2008, n.1. Tali integrazioni non hanno modificato le competenze, nè l'organico, bensì la durata del mandato del Garante, inizialmente previsto in cinque anni e poi modificato in sette e la struttura dell'Ufficio.

Con Decreto del Presidente della Regione siciliana n.480/Serv.1°/S.G., del 3 agosto 2006, è stato nominato Garante per i diritti dei detenuti l'allora deputato regionale, On.le Salvo Fleres, con successivo Decreto del Presidente della Regione n.169/Serv.1°/S.G., del 26 aprile 2007, è stato istituito l'ufficio del Garante ed indicata la struttura il Dirigente e tutto il personale già interno alla Regione.

Ai sensi del comma 4, dell'articolo 33, della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, il Garante è tenuto a presentare, al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana ed al Presidente della Regione, una relazione sull'attività svolta.

Al di là della previsione normativa, la presente relazione, però, non vuole rappresentare soltanto un obbligo di legge, ma vuole, invece, essere un contributo alla conoscenza della condizione penitenziaria nel nostro Paese, con particolare riferimento alla Sicilia, ed è formulata, non tanto e non solo su quelle che sono le prescrizioni normative, che disciplinano questo delicato settore, quanto sulla loro reale e concreta attuazione nei 25 Istituti di pena per adulti, 4 Istituti per minori e un Ospedale Psichiatrico Giudiziario, presenti in Sicilia, che il Garante ha visitato più volte. Un dato ulteriore riguarda l'attuale numero complessivo di reclusi, che sono circa 6.750, a fronte di circa 4.700 agenti e personale di Polizia Penitenziaria.

Il contenuto di questa relazione, mette pertanto in evidenza la situazione carceraria siciliana, la realtà che vivono i soggetti ristretti, i loro familiari, il personale ministeriale e dell'Amministrazione penitenziaria ed i volontari. Il tutto, quindi, è frutto di incontri con quanti, a vario titolo, vivono direttamente o indirettamente all'interno del carcere e delle considerazioni che ne sono scaturite, nonché dei dati strutturali rilevati.

La figura del Garante dei diritti dei detenuti, nell'attuale contesto sociale e giudiziario, ha uno scopo fondamentale, che è quello di affermare il rispetto della nostra Costituzione, in materia di modalità di esecuzione della pena e di concreta funzione riabilitante della stessa.

La situazione carceraria necessita di una particolare attenzione. Infatti, non è pensabile che, in un Paese civile, le strutture carcerarie non siano in grado, per problemi organizzativi e, soprattutto, per il sovraffollamento, di garantire l'attuazione del terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, secondo cui: *«Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»*, tuttavia la realtà è quella che descriveremo e non è certamente la migliore possibile.

La situazione siciliana, in particolare, si presenta assai problematica. Come precedentemente detto, nella nostra Regione hanno sede 30 Istituti di pena di varia natura, molti dei quali strutturalmente inadeguati, tant'è che in alcuni di essi mancano persino i requisiti minimi stabiliti dalla Commissione europea contro la tortura ed i trattamenti inumani e degradanti.

Inoltre, senza voler negare o sottovalutare il ruolo che svolgono sia l'Amministrazione penitenziaria, sia i Magistrati di Sorveglianza, è bene dire che è necessario individuare nuove forme di controllo della legalità nei luoghi di detenzione e pensare ad una diversa formulazione del concetto stesso di pena, che in ogni caso non può essere afflittiva.

Infine, occorre ricordare che, secondo il dettato costituzionale, il detenuto perde la libertà di movimento ma non i propri diritti fondamentali, come il diritto alla salute o all'istruzione, quindi, in tale ambito, è necessario pensare, come in parte è già stato fatto, ad interventi del Garante volti ad assicurare la partecipazione alla vita civile dei soggetti detenuti.

Sommariamente sono questi i compiti del Garante siciliano e di quelli istituiti nel territorio della Repubblica, (solo quattro grandi regioni su venti, alcune province e comuni) i quali, ogni giorno, si scontrano con tutta una serie di problematiche non sempre di facile soluzione ma che, comunque, è necessario affrontare e risolvere.

Quanto detto sia per rispettare il dettato costituzionale e l'Ordinamento Penitenziario, sia per adempiere ai trattati internazionali in materia di detenzione, sia per migliorare la sicurezza della nostra società, che deve assolutamente puntare al recupero, sia per motivi umanitari, sia per motivi economici.

Proprio in virtù delle numerose questioni da prendere in considerazione, i Garanti regionali hanno recentemente intensificato contatti e collaborazioni ed a tal fine è stata istituita la Conferenza nazionale dei Garanti regionali dei diritti dei detenuti.

L'organismo è nato a gennaio di quest'anno, per volontà degli allora unici due Garanti regionali, cioè quello del Lazio e quello della Sicilia, ma successivamente è stata integrata dalla partecipazione del Garante della Campania e, ultimamente, da quello delle Marche.

ACCESSO NEGLI ISTITUTI DI PENA

La figura del Garante dei diritti dei detenuti, in attesa di una più specifica normativa nazionale, è stata equiparata a quella del volontario, che presta la propria attività presso le strutture carcerarie. In pratica, viene ad essa applicato l'articolo 17 dell'Ordinamento Penitenziario, per cui l'accesso avviene tramite autorizzazione del Direttore del carcere, previo parere favorevole del Magistrato di sorveglianza competente per territorio.

Questa procedura, di certo, non agevola i contatti con i ristretti, anzi, molto spesso, determinati interventi urgenti non possono essere effettuati, perché il perfezionamento dell'iter burocratico richiede qualche giorno, circostanza che rischia di vanificare l'iniziativa che è necessario intraprendere.

Sino a questo momento, il Garante siciliano ha avuto modo di ovviare all'inconveniente accedendo in carcere nella qualità di deputato regionale, prima, e parlamentare nazionale dopo. Ciò gli ha permesso e gli permette di svolgere i colloqui direttamente nelle celle, dove i ristretti sono messi in grado di rappresentare le proprie esigenze e la realtà della vita penitenziaria nella loro crudezza ed interezza.

Ci si augura che, quanto prima, il Parlamento nazionale possa varare le opportune modifiche di legge ed in tal senso ci si è già attivati, anche in raccordo con gli altri Garanti regionali e territoriali.

ATTIVITA' DI REINSERIMENTO

Gli interventi connessi con il reinserimento sociale del recluso costituiscono sicuramente la scommessa più importante, il cui esito spesso passa dalla concreta possibilità di ottenere un posto di lavoro, durante e/o dopo l'espiazione della pena.

Un detenuto che abbia finito di scontare il suo debito con la giustizia e che sia tornato in libertà, in un contesto sociale nel quale il reperimento di un lavoro è già difficile, anche per chi non deve portare il peso aggiuntivo della fortissima diffidenza, che quasi sempre accompagna un "ex

galeotto”, rischia di restare un disoccupato permanente, anche se provvisto della migliore e più sincera buona volontà.

Ma se è fuori di dubbio che il reinserimento sociale di un ex detenuto passa obbligatoriamente attraverso l'esigenza insopprimibile di trovare un lavoro, le esperienze sino ad oggi realizzate sul piano dell'inserimento, come lavoratori dipendenti, di coloro che hanno precedenti penali, non sono state molto incoraggianti, mentre sono risultate assai utili e positive quelle avviate con la legge regionale 19 agosto 1999, n.16, sul lavoro autonomo (almeno nella prima fase applicativa della legge, che oggi registra una pericolosa condizione di stasi).

Il lavoro, insomma, costituisce lo strumento principale del trattamento penitenziario avente come fine la rieducazione e la risocializzazione del condannato. L'articolo 15 dell'Ordinamento Penitenziario, infatti, prevede che il trattamento rieducativo debba essere svolto avvalendosi "principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno", e inoltre che "ai fini del trattamento rieducativo medesimo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato sia assicurato il lavoro", ipotesi, in atto, quasi del tutto teorica o sporadica.

Al contrario, una maggiore attenzione, nel senso indicato, permetterebbe al soggetto recluso di acquisire una professionalità da spendere poi all'esterno.

Molteplici dovrebbero essere gli interventi posti in essere direttamente dall'Amministrazione penitenziaria, ma spesso questo non avviene ed ai detenuti vengono assegnate soltanto mansioni di lavoro "domestico", svolte all'interno dell'Istituto, attraverso turni inadeguati al raggiungimento dell'obiettivo rieducativo.

Poco viene inoltre fatto circa le altre due modalità previste dall'Ordinamento Penitenziario: il lavoro su base industriale, che consiste nelle cosiddette "lavorazioni", organizzate e gestite dall'amministrazione penitenziaria o da imprenditori esterni, e il lavoro al di fuori dell'istituto penitenziario, che avviene attraverso l'ammissione del recluso al beneficio del lavoro all'esterno, (ex art. 21 Ordinamento Penitenziario) o alle misure alternative della semilibertà (art. 48 Ord. Pen.) e dell'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 Ord. Pen.).

La Sicilia è stata l'unica Regione che ha approvato un'apposita legge attraverso cui vengono concessi degli aiuti a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena. Si tratta della legge regionale 19 agosto 1999, n. 16 di cui il sottoscritto è stato presentatore e relatore e che ha prodotto un notevole interesse dentro e fuori dal carcere.

Negli anni passati hanno beneficiato di questa norma quasi ottanta detenuti, alcuni dei quali, oggi, godono dei benefici della semi libertà previsti dalle norme in vigore.

Per attivare le procedure previste dalla l.r. 16/99, è predisposto annualmente un bando, che consente la presentazione di istanze appositamente documentate. Presso l'Ufficio del Garante, in questo momento, sono presenti numerose richieste, in gran parte meritevoli di finanziamento, non appena l'Assessorato regionale alla Cooperazione avrà impartito le relative disposizioni operative.

Un analogo intervento agevolativo è stato oggetto di un disegno di legge recentemente presentato presso il Senato della Repubblica, affinché possa estendersi in ambito nazionale il citato beneficio che, dunque, è auspicabile sia prorogato anche dalla Regione siciliana.

Le condizioni delle carceri in Italia sono state, dal dopoguerra ad oggi, troppo spesso considerate indegne di un Paese civile, portando, più volte, il nostro Paese, anche di recente, all'attenzione dell'Unione Europea e di Amnesty International, che hanno espresso giudizi severissimi sulle condizioni della vita penitenziaria italiana e sollecitato interventi correttivi.

Occorre, a questo punto, fare dei brevi cenni storici sul significato della pena detentiva.

LE ORIGINI STORICHE ED I SIGNIFICATI DELLA PENA DETENTIVA

L'illuminismo rappresentò, anche per il mondo della giustizia, un momento di cambiamento che produsse modifiche significative nelle modalità di esecuzione delle pene.

In particolare, si passò dalle pene corporali pubbliche, di natura spettacolare, alla prigione.

Nell'uno e nell'altro caso appare evidente che all'effetto meramente punitivo si aggiunge anche quello deterrente ma con altrettanta chiarezza si manifesta un diverso tipo di impatto legato, appunto, alle diverse modalità di applicazione della pena, che non poteva e non può costituire un modo per annientare fisicamente il reo, né per sottoporlo a supplizi miranti a dimostrare la superiorità delle istituzioni in termini violenti, volgendo l'attenzione verso il suo recupero sociale.

A tale risultato si pervenne anche con una serie di procedure trattamentali che possono apparire solo il frutto di una burocrazia accentuata ma che, in realtà, rispondono, nella concezione del legislatore, a logiche di educazione alla legalità.

Il carcere, tuttavia, sin da molte centinaia di anni prima dell'illuminismo, ha sempre svolto un compito legato alla pena, solo che, allora, veniva considerato una sorta di attesa, prima del processo e dell'esecuzione finale della pena stessa, mentre oggi assolve, o dovrebbe, a compiti più complessi e di natura rieducativa.

Nella nuova concezione, dunque, il carcere risponde all'esigenza di umanizzare la punizione e far fronte alle critiche giustamente rivolte dai riformatori in materia di pena di morte.

La carcerazione, pertanto, assume, in quella fase storica, il concetto di momento di espiazione, nel senso anche religioso del termine e spesso il carcere è progettato proprio come una sorta di convento.

Il concetto di espiazione, successivamente, si evolve, ed attraverso una riconsiderazione in chiave terapeutica, essa si volge oltre che a "risarcire" la società per il danno subito, anche ad avviare forme di rieducazione finalizzate al reinserimento sociale, avvicinandosi all'attuale modello organizzativo e giuridico.

Un elemento importante, oltre quelli già sommariamente indicati, riguarda la disciplina, vale a dire la rieducazione verso il rispetto delle persone, delle istituzioni, delle leggi, delle procedure.

In tal senso le regole sono intese come terapia rivolta a chi, avendo deviato, ha perso l'abitudine alla legalità ed alla convivenza civile.

Ecco perché, per esempio, come ben sanno i reclusi, qualsiasi istanza rivolta dal detenuto all'amministrazione penitenziaria segue un percorso, talvolta un rituale, che può apparire appesantito e complesso ma che dovrebbe assolvere proprio all'obiettivo descritto, anche attraverso la scansione di tempi e comportamenti, individuali o collettivi, in seno alla struttura carceraria.

Lo strumento della pena calcolata in anni, mesi e giorni e/o in cifra economica, consente la sua esatta misurabilità e proporzionalità rispetto all'entità del reato ed alla pericolosità del reo, permettendo il rispetto del principio di eguaglianza formale di tutti i cittadini di fronte alla pena medesima, adeguandosi, altresì, al modello astratto e generale della legge.

L'equazione che si viene a determinare è quindi: *pena sta a colpevolezza, come retribuzione sta a danno*. Ma, così come le somme in denaro possono essere pagate con diverse modalità, anche le pene detentive possono essere scontate in modo vario ed alternativo, cioè con forme esecutive diverse.

Tra i criminologi, in tal senso, si sviluppano, tra le altre, due scuole: quella che prevede una concezione retributiva della pena, legata alla forma astratta del lavoro umano, misurato dal tempo, e quella che afferma una concezione rieducativa, che prevede la possibilità di consentire il recupero del recluso e la valutazione del medesimo ai fini della rimodulazione della pena medesima, intesa sia come privazione della libertà, sia come qualità di vita nel carcere o fuori dal carcere.

Un dato assume, ormai, una rilevanza inconfutabile: al di là delle diverse posizioni culturali, le istituzioni carcerarie non sono avulse dal contesto dei problemi della società, pur se spesso esse sono trascurate.

Esiste cioè la tendenza a nascondere il problema, anche se, in concreto, la società tutta ha interesse al buon funzionamento dell'intero sistema carcerario. Questo aspetto non sempre è preso in considerazione, in termini concreti ed efficaci, così come viene sottovalutato il costo economico di una reclusione. Per comprendere quanto il recupero assuma sia un valore sociale, sia un valore economico, basterebbe sapere che un detenuto costa allo Stato circa 100.000 euro l'anno.

In tal senso, è giusto ricordare che è proprio dal disagio sociale che nasce il più grave disagio di chi ha la sventura di varcare le soglie del carcere, dunque, è sul disagio sociale che bisogna intervenire per ridurre i fenomeni di devianza.

I disagi che una diversa situazione comportamentale procura, che si compendiano nella privazione di tutte le libertà (quella di movimento, di vita familiare e sociale, di impresa in genere, come della esplicazione di qualsivoglia libera attività o professione, non certo, però, della libertà di pensiero o di fede, inviolabili ed insopprimibili per ogni uomo), indurranno, si spera, il detenuto ad una profonda riflessione e trasformazione della sua forma mentis e dei suoi comportamenti.

Con la detenzione, se espiata in maniera adeguata, operosa e realmente rieducativa, il recluso comprenderà il valore inestimabile della vita sociale, proprio nel momento in cui è stato privato dei suoi benefici e, pertanto, ne comprenderà meglio la mancanza.

Il senso della reclusione ed il suo valore rieducativo, infatti, cresce nella consapevolezza determinata dalla conoscenza dell'amarezza; la prigione, cioè, può ridare il giusto valore a tutte quelle cose che appagano lecitamente la nostra vita, rendendola degna di essere vissuta.

Secondo i criminologi, attraverso questo processo di rivalutazione della moralità, nel detenuto, divenuto destinatario di tante privazioni, si accenderà la speranza di ritornare alla civile società come uomo nuovo, quasi rinato, incapace di quei misfatti che lo condussero in carcere.

Nel recluso, insomma, se l'azione di recupero è stata ben compiuta e ben metabolizzata, potrà risorgere la speranza di poter dare alla società la parte migliore di se stesso, recuperando il tempo perduto nel disordine della asocialità.

Cosicché anche il disagio, se associato alla operosa rieducazione, nel carcere assume un valore trattamentale.

Il disagio, anzi, i disagi del carcere consistono nel nuovo tenore di vita imposto al detenuto dalla reclusione, dall'osservanza dei regolamenti, dalla consuetudine di vita con altri criminali (come o peggio di lui), dalla scansione dei tempi, dal ripensamento, persino, del concetto di possesso.

Se il recluso non dovesse osservare le nuove regole, egli sarebbe anche soggetto alle sanzioni disciplinari all'uopo previste: dall'ammonizione, alla cella d'isolamento, al trasferimento, al divieto di fruire di tutti i benefici connessi alla buona condotta, spesso legati alle relazioni sociali e all'affettività.

Per certi versi, da questo punto di vista, il carcere può essere assimilato ad un ospedale. Nei nosocomi si curano le malattie del corpo, come nelle case di reclusione si curano le devianze del comportamento nella vita sociale.

In carcere, come in ospedale, le cure possono essere dolorose ma, se razionalmente e adeguatamente somministrate, guariscono l'individuo.

Come abbiamo già detto, uno dei maggiori problemi degli Istituti di pena è quello del sovraffollamento, le cui cause sono molteplici ed i cui dati sono lo specchio di una situazione ormai al collasso.

Il sovraffollamento, insomma, è uno dei peggiori nemici dell'efficacia del trattamento penitenziario, poiché ne limita la qualità e l'intensità, provocando, spesso, condizioni del tutto contrarie al senso della pena ed al dettato costituzionale.

IL SOVRAFFOLLAMENTO – LE CIFRE

Nonostante l'indulto, a causa della complessa crisi del sistema giudiziario italiano, le carceri, dopo un brevissimo periodo di regolare capienza, registrano oggi un sovraffollamento assai preoccupante, soprattutto se sommato alla generale inadeguatezza strutturale, alla cronica carenza di personale, alla scarsa offerta lavorativa e culturale per i detenuti.

Sulla base delle statistiche ufficiali, aggiornate allo scorso mese di ottobre, nelle carceri italiane sono presenti quasi 14.000 reclusi in più rispetto alla loro regolare capienza, come recentemente riscontrato anche dal Ministro Alfano. Inoltre, il cosiddetto effetto “porta girevole” conduce in carcere oltre 94.000 persone all'anno, con costi organizzativi e sociali enormi.

Le strutture penitenziarie italiane possono contenere al massimo sino a 43.000 reclusi. Si tratta, però, di un dato virtuale, poiché per carenze strutturali e per mancanza di personale, la reale capienza è di circa 37.000 posti. Ciò significa che vi è un esubero di circa 20.000 detenuti, con punte spesso maggiori.

Una tale situazione, legata anche all'eccessiva frammentazione territoriale degli Istituti, provoca un fortissimo calo delle azioni di recupero, che certamente non giova alla qualità del trattamento, né alla sua reale efficacia.

A questo punto, è opportuno valutare le cifre più significative della situazione penitenziaria italiana. Molti dati sono aggiornati al 31 dicembre 2007, mentre altri sono stati rilevati ad ottobre del presente anno. Occorre inoltre considerare che le cifre relative al 2007 sono inferiori, almeno del 10%, di quelle stimate per il 2008. Ma ecco qual è lo stato delle carceri italiane.

Donne detenute: 2.385 (il 4,3% del totale): 68 sono detenute madri e 70 i bambini di età inferiore ai tre anni reclusi con loro; 23 sono in stato di gravidanza. (anno 2007).

Minori in carcere: 446, metà dei quali sono stranieri. (anno 2007).

Stranieri reclusi: sono il 38% - 21.366. Il 21,9% proviene dal Marocco, il 13,6% dalla Romania, il 12,1% dall'Albania, l'11% dalla Tunisia.

Il 29,1% dei reclusi ha commesso reati contro il patrimonio, il 24,3% ha violato le leggi sugli stupefacenti, lo 0,3% ha commesso un crimine di associazione a delinquere di stampo mafioso e 1.873 hanno violato la legge sull'immigrazione. (anno 2008, dato in forte ascesa).

Detenuti e posizione in giudizio: i detenuti in Italia sono 57.187 così ripartiti: 16.179 in attesa del primo giudizio; 9.782 appellanti; 3.544 ricorrenti; 1.669 con posizione mista; 24.285 condannati con sentenza definitiva; 1.597 “internati” e 131 da impostare. (anno 2008).

Tipi di reato: il 29,5% dei reati ascritti ai detenuti consiste in delitti contro il patrimonio; il 16,5% in reati contro la persona; il 15,2% in violazione delle leggi sulla droga; il 3,2% in crimini di associazione a delinquere di stampo mafioso. (anno 2007).

Lavoro: meno di un detenuto su tre (il 27,4%) è impiegato in attività lavorative; l'8,8% (11.717) lavora alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, sulla base di turni prevalentemente trimestrali.

I corsi di formazione professionale attivati nel 2007 sono stati 556 per un totale di 6.465 detenuti frequentanti (13,3%). (anno 2007).

Coercizione negli OPG: negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), gli unici “manicomi” sopravvissuti alla legge Basaglia, sono presenti una o più sale di coercizione con letti muniti di cinghie di cuoio e, in alcuni casi, di un buco al centro per i bisogni fisiologici.

Gli internati nei sei OPG italiani sono 1.282, di cui 87 donne.

In Sicilia sono 282, tutti uomini. (anno 2008).

La permanenza negli OPG è di circa tre anni. Il 75% dei presenti si è reso colpevole di reati contro la persona, di questi il 45,7% riguarda omicidi, la restante parte è condannata per lesioni personali, maltrattamenti, violenza sessuale ed atti di libidine 9,1%; reati contro la proprietà il 13,9%; rapine e furto 12,2%.

Relativamente alle patologie, il 37,3% circa è affetto da disturbi schizofrenici, il 14,8% da disturbi della personalità. L'internato tipo ha in media 40 anni, per lo più è celibe e con uno scarso livello di istruzione, la maggior parte, prima del ricovero, era disoccupato o nullafacente.

Anche la situazione degli OPG è all'attenzione dell'Autorità europea sia per le condizioni strutturali sia per le metodologie trattamenti.

Suicidi: nel 2007 se ne sono contati 45. In carcere ci si suicida diciotto volte di più che all'esterno. I tentativi di suicidio sono stati 610.

Tra i suicidi 31 riguardano imputati, di cui una donna e 14 riguardano condannati, di cui una donna.

Tra i 610 tentativi di suicidio 571 hanno riguardato uomini (287 italiani, 284 stranieri).

Anche tra i tentativi di suicidio la maggior parte riguardano coloro i quali sono in attesa di giudizio. L'ultimo dato di cui si dispone, che prende in esame il periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 15 ottobre 2008, il numero dei morti all'interno delle carceri è pari a 98 detenuti, di cui almeno il 37% per suicidio. Comunque dal 1980 ad oggi, nelle carceri italiane, si contano complessivamente quasi 1.500 suicidi.

Autolesionismo: mentre i casi di tentato suicidio hanno riguardato l'1,35% della popolazione penitenziaria, i casi di autolesionismo hanno interessato l'8,14% dei detenuti ed internati.

In termini assoluti 3.687 persone (1.447 uomini italiani, 2.066 uomini stranieri, 117 donne italiane e 57 donne straniere) sono state protagoniste di atti di autolesionismo. Tra detti reclusi 2.213 erano in attesa di giudizio (104 donne) 1.402 erano condannati (di cui 69 donne) e 71 detenuti (in espiazione di pena), di cui 1 donna. (anno 2007).

Decessi per cause naturali: sono stati 76, tra cui 2 donne (63 italiani e 13 stranieri).

Inoltre, 35 erano in attesa di giudizio, 32 i condannati e 9 gli internati.

Infine, una problematica separata è rappresentata dall'elevato numero di stranieri reclusi, molti dei quali non parlano la nostra lingua e spesso non conoscono le motivazioni della detenzione.

Per far fronte a quest'ultima difficoltà l'Ufficio del Garante è più volte intervenuto fornendo l'assistenza di interpreti, legali ed operatori sociali.

RECLUSI ITALIANI E STRANIERI

All'interno del più complessivo problema del sovraffollamento, è da registrare il fenomeno della detenzione di stranieri che, come abbiamo avuto modo di notare dai precedenti dati, costituiscono circa il 40% dei reclusi. (dato in forte ascesa).

La diversa nazionalità, unita alla carenza di personale professionalmente adeguato, provoca notevoli disagi sia di natura sanitaria, sia di natura alimentare, sia di natura religiosa e culturale, sia di natura giudiziaria e trattamentale, spesso legati alla comprensione della lingua.

A questi problemi stanno tentando di porre rimedio sia le associazioni di volontariato, sia i Garanti dei diritti dei detenuti che, come detto, offrono alle carceri educatori, interpreti, animatori, assistenti e psicologi, che alleviano le condizioni degli stranieri, soprattutto nei loro rapporti con i familiari, con la giustizia e con il sistema penitenziario italiano.

A tal proposito è bene citare un grave problema, tra i tanti, che riguarda questo genere di reclusi, si tratta di quello legato al vestiario, soprattutto perché, a differenza degli italiani, gli

stranieri difficilmente ricevono vestiario e generi alimentari dai loro familiari, circostanza questa estremamente delicata, anche per taluni paradossi che il sistema presenta.

Ma c'è anche un altro problema che merita di essere sottolineato; si tratta dell'assistenza psicologica. Oggi essa è limitata quasi esclusivamente al momento dell'ingresso in carcere, ma ad essa sono legati anche i provvedimenti della Magistratura di sorveglianza, da sempre assai restia a concedere forme alternative di detenzione in assenza di documentata relazione psicologica.

La carenza di questo tipo di servizio, dunque, non solo nuoce all'azione di recupero del recluso ma anche alla giustizia nel suo insieme.

ISTITUTI PER MINORI

La maggior parte dei minori reclusi è composta da extracomunitari, rom ed italiani del sud.

I tipi di reato commessi più frequentemente sono: i furti in abitazioni e di autovetture, anche se sono in diminuzione; spaccio di droghe, anche questo in diminuzione; sono, invece, in aumento i furti nei negozi, le rapine e le estorsioni.

Questi minori, vivono spesso delle situazioni familiari difficili in cui è frequentemente presente, in maniera diffusa, la microcriminalità o, purtroppo molto spesso, essi sono stati vittime di abusi sessuali o costretti a prostituirsi o a delinquere, indotti a ciò dai familiari.

L'operato degli Istituti minorili è unicamente quello di procedere, attraverso le diverse attività, al recupero del giovane, per evitare che questi arrivi nel "carcere dei grandi" dove il recupero è sicuramente più difficile. Non sempre l'obiettivo è raggiunto a causa di carenze strutturali e trattamentali assai gravi, solo parzialmente colmati dalla buona volontà degli operatori penitenziari.

Per i giovani reclusi la figura dell'educatore è il fulcro centrale della loro vita non avendo essi, molto spesso, rapporti con la famiglia. La carenza cronica di questa figura, dunque, costituisce grave vulnus per l'azione di recupero, così come è significativa e grave la carenza di impianti sportivi, laboratori, luoghi di cultura attraverso i quali verrebbe più facile ricostruire l'educazione smarrita o mai conosciuta.

In Sicilia sono quattro gli Istituti di pena per minori, complessivamente ospitano 103 ragazzi, le attività preferite, più ed oltre che lo studio, sono le attività manuali ed artigianali (lavorazione dell'argilla, del legno etc.) e lo sport, tutte, come dicevamo, in forte deficit infrastrutturale.

DATI GENERALI SULLE STRUTTURE PENITENZIARIE SICILIANE

Al fine di offrire un quadro reale delle strutture carcerarie della Sicilia, grazie alla collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Provveditorato regionale, esplicitamente interessati, sono state fornite delle schede contenenti i dati aggiornati relativi ai singoli Istituti, che fanno parte integrante della presente relazione e sono consultabili nella parte "Allegati" della stessa.

Preliminarmente occorre ribadire quanto già precedentemente detto circa l'elevato numero di detenuti e la totale inadeguatezza di molte strutture carcerarie.

Più volte, sulla base di rapporti singoli ed uno globale generale inoltrato alla Commissione Europea contro la tortura, elaborato da legali esperti in diritti umani, appositamente nominati dal Garante, ed anche a seguito di verifiche dirette effettuate dal Garante con i funzionari dell'ufficio in visita negli Istituti di pena, è emersa l'esigenza di chiudere alcune delle carceri siciliane, tra queste l'Ucciardone di Palermo, Piazza Lanza di Catania, Favignana (TP), Mistretta (ME), Marsala (TP) e Nicosia (EN) assolutamente inadeguate, così come è stata più volte sollecitata l'apertura delle carceri di Noto (nuovo padiglione), Villalba e Gela, da tempo ultimate e mai utilizzate. Infine, è stato posto l'accento sull'opportunità di utilizzare le caserme disabitate per detenere chi è in misura cautelare e non è definito pericoloso nonché il reparto femminile di Siracusa, da tempo completo.

Rispetto al tema legato alle strutture è da sottolineare il fatto che sono previsti degli interventi di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che riguarderanno la nuova Casa Circondariale di Marsala (che avrà una capienza di 175 posti, l'opera non è mai stata iniziata a causa di un contenzioso tra l'affidatario dei lavori ed il Ministero delle infrastrutture), inoltre è prevista la realizzazione di nuovi padiglioni presso la Casa Circondariale di Agrigento (i lavori sono da appaltare) ed al Pagliarelli di Palermo (i lavori sono già appaltati). Un ulteriore ampliamento del numero dei posti detentivi è previsto a seguito della ristrutturazione della sezione 8° dell'Ucciardone e l'ampliamento di un padiglione ad Enna. Si prevedono ancora degli interventi a Noto e la ristrutturazione, entro il mese di settembre del prossimo anno, dell'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto. Inoltre, nel medio o lungo termine, si procederà al completamento della Casa di Reclusione di Favignana. Infine, entro la fine dell'anno, è prevista l'attivazione della Casa mandamentale di Gela.

A giudizio del Garante gli interventi programmati si collocano tra quelli tampone e non lasciano intuire la benché minima capacità di elaborare un progetto di riordino in grado di coniugare: risparmio, qualità della vita penitenziaria, corretto uso del personale ed equilibrata distribuzione degli Istituti nel territorio.

Il problema del sovraffollamento, infatti, non può risolversi soltanto attraverso la realizzazione o la ristrutturazione delle strutture penitenziarie, occorre esaminare anche un altro aspetto che è quello legato alla carenza di personale di Polizia Penitenziaria. Basti pensare che i posti previsti in organico, a livello nazionale, sono 45.121 unità, nella realtà sono in servizio soltanto 40.950 operatori, con una carenza di 4.171 unità di personale. Relativamente all'organico del comparto ministeriale la carenza che si registra è di 2.535 unità.

La carenza di personale, insieme all'inadeguatezza delle strutture di cui si è detto, peggiora di molto la situazione all'interno degli Istituti di pena, nei quali, tuttavia, una migliore organizzazione del lavoro ed un maggiore ricorso alle tecnologie renderebbe più adeguata la situazione.

Per queste ragioni le iniziative indicate non rappresentano certo la soluzione del problema, ma sicuramente possono contribuirvi per garantire una maggiore vivibilità all'interno delle strutture e soprattutto un maggiore rispetto dei diritti umani.

Se a tutto questo, inoltre, si accompagna anche una maggiore celerità nella celebrazione dei processi, una maggiore attenzione verso le detenzioni brevi e un maggior ricorso alla c.d. giustizia ripartiva, allora avremo davvero compiuto un notevole passo in avanti.

Si stima, in proposito, che se in tutte le celle vi fossero le prescritte docce, se le porte interne fossero meccanizzate, se negli ospedali fossero ricavati piccoli reparti per la degenza dei reclusi e se si realizzasse una più accorta e meno dispendiosa gestione delle sedi di assegnazione e dei trasferimenti dei reclusi, si determinerebbe un risparmio pari ad oltre il 20% del personale di custodia previsto in organico, con recuperi finanziari rilevanti per le casse dello Stato.

ELENCO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

Dalla data di istituzione dell'ufficio del Garante ad oggi sono state poste in essere diverse attività a sostegno sia dei detenuti, sia dei soggetti che gravitano intorno al mondo delle carceri, nonostante spesso ci si sia dovuti scontrare con il problema legato all'esiguità dei fondi di cui si dispone.

Anche da questo punto di vista sono stati comunque intensificati i rapporti con alcuni assessorati regionali quali la Cooperazione, il Bilancio il Lavoro ed ovviamente l'Assessorato alle Attività sociali; inoltre, si è in attesa di riscontro da parte del Presidente della Regione circa l'ipotesi di stipula di un partenariato che veda coinvolta la figura del Garante all'interno di tutte le azioni e di tutti gli aiuti riguardanti i settori di competenza.

Infine, si segnalano alcune richieste specifiche, avanzate agli Assessori regionali ai Beni Culturali ed Ambientali ed all'Assessore regionale al Turismo. La prima per incentivare la realizzazione di attività teatrali, la seconda per la realizzazione di attività sportive.

Sia il teatro che lo sport, a giudizio degli operatori penitenziari, costituiscono valide attività ai fini dei trattamenti rieducativi ed è per questo che, nei prossimi mesi, è intenzione del Garante stabilire forme di collaborazione con il Ministero per i Beni Culturali ed il CONI.

ATTIVITA' DI ASSISTENZA

Con direttiva n. 1 del 24 giugno 2007 sono stati istituiti due diversi elenchi, uno di avvocati l'altro di interpreti, da cui attingere per le diverse esigenze. Gli elenchi sono stati formulati a seguito di avvisi pubblici resi noti attraverso quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica" ed il sito web del garante.

Nello specifico, ci si è resi conto del fatto che molti detenuti lamentano problemi di interpretazione delle norme carcerarie, questo determina comportamenti errati, che spesso aggravano la pena.

Molto frequentemente, inoltre, vengono sottoposti all'attenzione dell'ufficio del Garante delle vicende non sempre rispondenti alla realtà, circostanza dalla quale è nata l'esigenza di disporre di un elenco di professionisti che, a tutela delle funzioni del Garante, possano esprimere un giudizio professionale utile agli eventuali ulteriori interventi da porre in essere.

L'istituzione dell'elenco degli interpreti, in particolare, si è resa necessaria a causa dell'elevato numero di detenuti stranieri, i quali spesso, per problemi di lingua, non conoscono neanche le motivazioni della detenzione, con ciò soffrendo di una ulteriore condizione di disagio del tutto intollerabile, aldilà del reato del quale essi si sono o si sarebbero macchiati.

L'elenco degli avvocati è, in atto, composto da 53 professionisti. Gli incarichi conferiti sono stati 17 e di questi soltanto 6 sono stati portati a compimento. E' opportuno precisare che, purtroppo, i professionisti incontrano notevoli difficoltà per accedere presso gli Istituti, poiché molti Magistrati di Sorveglianza negano loro, talvolta immotivatamente, l'accesso. Questa è la causa dell'esiguo numero di relazioni professionali rese, a fronte delle quali è in atto una verifica circa la possibilità di rendere più agevole l'accesso.

Relativamente agli interpreti, l'elenco si compone di 19 esperti in: inglese, tedesco, francese, arabo, spagnolo, greco, russo e cinese. Sono stati conferiti alcuni incarichi, solo in parte espletati, per le medesime cause che interessano gli avvocati.

A tal fine, è stata già inoltrata ai Magistrati di Sorveglianza una nota con la quale si chiede un incontro per chiarire ed eventualmente razionalizzare gli accessi nel reciproco interesse e per evitare il ricorso agli strumenti che la legge consente nei casi di abuso.

Un cenno particolare va fatto, inoltre, alle problematiche riguardanti l'organizzazione sanitaria penitenziaria, poiché, sono necessari interventi urgenti sia per garantire il diritto fondamentale alla salute dei detenuti, sia per garantire il potenziamento ed il miglioramento delle strutture esistenti, ma anche per consentire la serena e proficua attività del personale sanitario (medico e paramedico).

A tal proposito sono avvenuti numerosi incontri sia con i funzionari dell'Assessorato regionale alla Sanità, sia con i medici aderenti all'A.M.A.P.I. (Associazione Medici Amministrazione Penitenziaria Italiana), i quali hanno lamentato notevoli difficoltà organizzative che non consentono il normale coordinamento operativo con i Direttori generali delle AUSL, per quanto concerne il celere utilizzo delle strutture pubbliche e dei servizi sanitari per i soggetti detenuti.

Inoltre, i tagli alla spesa sanitaria operati dalla legge finanziaria nazionale hanno ulteriormente penalizzato l'assistenza medica ai detenuti. Basti pensare che soltanto il 20% dei detenuti è sano, il resto si trova in condizioni mediocri (38%), in condizioni scadenti (37%), in condizioni gravi (4%). Inoltre, il 21% dei detenuti è tossicodipendenti, il 15% ha problemi di masticazione ed altrettanti soffrono di depressione, il 13% soffre di malattie ossee, il 10% di malattie al fegato. A questo deve aggiungersi il fatto che, spesso, a molte delle patologie indicate se ne associano altre, come nel caso della tossicodipendenza che spesso è accompagnata anche da epatite C.

Tutto ciò ha portato ad un preciso, ma ancora disatteso, impegno dell'Assessorato regionale alla Sanità a migliorare le attuali condizioni di assistenza medica negli Istituti penitenziari e, a tal fine, il Garante ha nominato un professionista in servizio presso la Casa di Reclusione Pagliarelli al fine di collaborare (a titolo gratuito) con l'Ufficio, per una migliore comprensione delle iniziative da intraprendere per l'assistenza ai detenuti e per l'elaborazione di proposte da sottoporre all'Assessorato ed al Ministero della Giustizia.

Il Garante, tuttavia, non ha mancato di sollecitare anche urgenti provvedimenti di competenza dell'Assessorato regionale alla Sanità relativamente all'applicazione del DPCM 1/4/2008, relativo al trasferimento della sanità penitenziaria al SSN (strutture, servizi e personale medico e paramedico).

Tra le iniziative varate dal Garante è opportuno ricomprendere anche la predisposizione e la stampa di un libretto dal titolo "L'ora d'aria" – vademecum sulla vita penitenziaria – distribuito a tutti gli Istituti penitenziari e destinato ai detenuti. L'opuscolo contiene le norme dell'Ordinamento Penitenziario "in pillole", quindi diritti e doveri dei soggetti ristretti, insieme alle norme regionali in vigore. Inoltre, sono in via di stampa i quaderni divulgativi sulla pena di morte nel mondo e sulla tortura.

Infine, l'Ufficio del Garante svolge un ulteriore ruolo di assistenza, che è quello che si determina attraverso la corrispondenza (oltre 2.000 lettere) con i detenuti ed i loro familiari. Spesso si tratta di richieste di trasferimento presso altre strutture, magari per un avvicinamento alla famiglia, per poter effettuare i colloqui, altre volte vengono sollecitati interventi sanitari o la riattivazione di corsi scolastici, altre volte ancora si tratta di semplici ringraziamenti per una visita effettuata dal Garante presso il carcere.

Volendo citare qualche cifra, ad oggi, si è dato seguito a oltre 300 pratiche, assai complesse, sono stati trasferiti parecchi detenuti, e sono stati garantiti alcuni trattamenti medici indispensabili nei confronti di chi ne aveva la necessità. Com'è possibile notare, si tratta di una notevole mole di lavoro a cui l'Ufficio fa fronte con passione e attenzione.

ATTIVITA' CULTURALE E RICREATIVA DI NATURA TRATTAMENTALE

Le attività culturali e ricreative di natura trattamentale costituiscono uno degli strumenti più significativi nell'opera di recupero dei detenuti. Tra queste attività occorre ricomprendere anche la realizzazione di programmi volti a diffondere l'interesse per la cultura in generale ed in particolare per il teatro, attraverso rappresentazioni e allestimenti di spettacoli trattamentali, con l'ausilio di soggetti esterni ed anche attraverso l'impiego diretto dei detenuti.

Ovviamente, si tratta di attività teatrali che privilegiano rappresentazioni nelle quali sia preminente, oltre lo svago, l'affermazione del principio di legalità, del rispetto della persona, della tutela dei diritti e, soprattutto, l'approfondimento di problematiche che mirano a far riflettere ed a coinvolgere il detenuto ai fini di un effettivo reinserimento sociale.

A tale scopo, a seguito della direttiva n. 4 del 13 settembre 2007, le Associazioni teatrali sono state invitate, attraverso avviso pubblicato sul sito del Garante, a presentare apposita istanza per la realizzazione di spettacoli teatrali all'interno della carceri.

Tra le numerose istanze presentate, valutando i requisiti di cui sopra, sono stati autorizzati e finanziati 37 spettacoli che, su suggerimento delle Direzioni delle carceri, si sono svolti nel periodo natalizio dello scorso anno, in tutti gli Istituti penali siciliani, compresi quelli per minori.

Anche per l'anno in corso si è provveduto a ripetere l'esperienza, considerato anche l'ottimo risultato dell'anno precedente, tant'è che è stata emessa la direttiva n. 22 del 20 ottobre 2008, al fine di consentire alle Associazioni teatrali di svolgere la loro attività, attraverso apposita istanza presentata nei termini e con le modalità previste nell'avviso pubblicato sul sito web del Garante.

Gli organismi e gli autori che hanno ricevuto l'autorizzazione alla realizzazione degli spettacoli sono 31 e, nel corso delle prossime festività natalizie, si procederà alle rappresentazioni.

CONVEGNISTICA ED ATTIVITA' DIVERSE

Anche la convegnistica risulta penalizzata dall'esiguità delle risorse economiche, tuttavia si è cercato comunque di pubblicizzare l'attività e i compiti del Garante dei diritti dei detenuti attraverso incontri, seminari, convegni molto apprezzati a tutti i livelli.

Si riportano di seguito le date ed i temi di alcuni tra i più significativi incontri effettuati.

NOV 2007	Palermo – Conferenza stampa di presentazione dell'Ufficio del Garante.
12/12/2007	Palermo – Presidenza della Regione – Convegno-Incontro tra il Garante regionale dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale ed i difensori civici della Sicilia.
23/01/2008	Palermo - Incontro con enti di formazione professionale al fine di acquisire la disponibilità per la realizzazione di corsi e mini corsi di formazione.
15-16/2/2008	Catania – Facoltà di Scienze della Formazione – Seminario: “Il Garante dei diritti fondamentali dei detenuti nelle azioni di assistenza e di reinserimento sociale e lavorativo dei reclusi”.
18/2/2008	Catania – Seminario: “Il ruolo del Garante regionale ed il reinserimento sociale dei detenuti”.

20/6/2008	Roma – Forum nazionale per il diritto alla salute dei detenuti e delle detenute e l'applicazione del D. Lgs 230/99.
14/10/2008	Roma – Conferenza nazionale dei Garanti regionali dei diritti dei detenuti - “Istituzione del Garante nazionale dei diritti fondamentali dei detenuti e introduzione del reato di tortura nel codice penale italiano”.
03/11/2008	Catania – Incontro con gli psicologi riguardante la situazione della categoria all'interno delle carceri.
14/11/2008	Enna – Realizzazione della manifestazione itinerante “detenuto per un minuto” – evento aperto al pubblico, con particolare riferimento alle scuole, organizzato con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
15/11/2008	Catania – Carcere di Bicocca - Incontro sul tema della mediazione culturale nelle carceri, introduttivo al corso di mediazione culturale che sarà realizzato dall'Associazione ISVES.
21/11/2008	Palermo - Realizzazione della manifestazione itinerante “detenuto per un minuto” – evento aperto al pubblico, con particolare riferimento alle scuole, organizzato con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
22/11/2008	Catania – lezione conclusiva del Master in diritto penitenziario presso la facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Catania.
28/11/2008	Catania - Realizzazione della manifestazione itinerante “detenuto per un minuto” – evento aperto al pubblico, con particolare riferimento alle scuole, organizzato con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

ATTIVITA' DIDATTICO – FORMATIVA

Al fine di prevedere la formazione di nuove figure che possano contribuire ad un processo conoscitivo e propositivo in materia carceraria, in atto quasi inesistenti, nel corso del 2007 è stato firmato un protocollo d'intesa con l'Ateneo di Catania ed è stato istituito un Master universitario di secondo livello in “Scienze criminologiche e penitenziarie”.

Per dare seguito al Master ed eseguire le previste attività formative, in data 25 luglio 2008, è stata firmata la Convenzione che prevede il tirocinio di formazione ed orientamento da svolgersi presso l'ufficio del Garante.

E' in corso una verifica circa la possibilità di estendere l'attività corsuale a tutto il Paese, insieme al coordinamento dei Garanti regionali già istituito.

Inoltre, sono stati firmati alcuni protocolli d'intesa con Associazioni di volontariato ed enti di formazione professionale per attività specifiche, in particolare:

- Protocollo d'intesa con l'Associazione “Euro” per la promozione e realizzazione di interventi di inclusione sociale dei giovani ristretti negli Istituti penali per i minorenni della Sicilia;
- Protocollo d'intesa con l'Associazione “L'albero d'Andrea” per la realizzazione di progetti di servizio civile;
- Protocollo d'intesa con l'Associazione “O.D.A.” per la promozione e la realizzazione di interventi a favore della formazione professionale per i detenuti negli istituti della Sicilia, per gli ex detenuti e per i figli dei detenuti.

- Protocollo d'intesa con l'Associazione "ISVES" con l'obiettivo di realizzare un progetto di mediazione culturale per i reclusi stranieri.

E' da sottolineare l'intervento del Garante presso l'Assessorato regionale al Lavoro per l'attivazione di percorsi formativi destinati a detenuti ed ex detenuti (misura 3.04 POR Sicilia 2000/2006).

Relativamente ai corsi e mini corsi di formazione, questi sono in fase di progettazione e saranno realizzati, compatibilmente con le risorse economiche assegnate, nel 2009. L'iniziativa ha trovato immediato accoglimento presso gli Istituti di pena, molti dei quali hanno fornito indicazioni specifiche, con particolare riferimento agli strumenti utilizzabili. I corsi maggiormente richiesti sono quelli di pasticceria e quello di decorazione d'interni. Corsi specifici sono stati sollecitati dalle sezioni femminili, in particolare quelli di estetica di base (make up).

Una ulteriore iniziativa al vaglio degli uffici riguarda la concessione di borse lavoro destinate ad aziende che, avendone i requisiti, offrono un impiego ai detenuti. (ex art. 21 O.P.).

Attività di Stage:

a seguito di numerose richieste di neo laureati in materie giuridiche e filosofiche, di effettuare attività di stage sui diritti umani e sulla situazione penitenziaria siciliana, il Garante, in relazione anche alle esigue disponibilità logistiche dell'Ufficio, ha potuto soltanto, suo malgrado, accogliere un numero limitato di soggetti (solo quattro) per l'effettuazione del predetto stage nei locali di Via Magliocco 46 a Palermo. I giovani autorizzati si sono occupati, con serietà ed abnegazione, di effettuare studi e ricerche sull'abolizione della pena di morte in tutti i Paesi del mondo, sulla problematica concernente la tortura e quella relativa all'istituzione della banca dati del DNA, in stretta collaborazione con il Dirigente dell'Ufficio che, in proposito, ha tenuto dei seminari specifici. A conclusione dell'attività di stage sono state redatte apposite ed articolate relazioni conclusive.

Attività di stage è stata svolta anche presso la sede di Catania in collaborazione con la locale facoltà di Scienze Politiche.

Inoltre, è stata fornita tutta la documentazione e le informazioni necessarie agli studenti di diverse Università italiane impegnati a redigere tesi di laurea sulla figura del Garante regionale e/o locale dei diritti fondamentali dei detenuti. Ad oggi, risulta che alcuni studenti dell'Università degli studi di Perugia e di Teramo si siano laureati, conseguendo il massimo dei voti, con una tesi dal titolo "Il Garante regionale dei diritti dei detenuti" ove sono stati riportati dati, documenti, notizie ed iniziative reperiti nel sito web, le pubblicazioni e gli interventi del Garante siciliano.

E' evidente, naturalmente in presenza di adeguata copertura di spesa, che il Garante per la Sicilia non può non esaminare la possibilità di pubblicare e diffondere le predette tesi, che affrontano la problematica sul ruolo e le funzioni del Garante da un punto di vista teorico (il fondamento costituzionale, quello normativo ordinario e la produzione normativa di altri Paesi europei) ed anche pratico (soprattutto con riferimento alle iniziative di recupero e di reinserimento sociale dei detenuti).

ATTIVITA' DI SOSTEGNO IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE CARCERARIE

Nel corso delle numerose visite presso le carceri, i rispettivi Direttori hanno rappresentato le problematiche relative alla gestione delle strutture con fondi spesso insufficienti.

Sicuramente l'ufficio del Garante vive le medesime problematiche, ma si è comunque deciso di provvedere a delle assegnazioni di fondi per il completamento o l'acquisto di materiali ritenuti, dalle medesime Direzioni, fondamentali per l'espletamento di compiti anche di reinserimento.

Si tratta di somme davvero esigue, erogate a presentazione di progetto e relativa fattura attestante la consegna.

Di seguito si elencano gli interventi:

DENOMINAZIONE STRUTTURA	IMPORTO CONCESSO	MOTIVAZIONE SPESA
IPM Acireale (CT)	4.500,00	Acquisto attrezzature sportive
IPM Palermo	4.496,86	Acquisto attrezzature e materiale sportivo – materiale di cancelleria
IPM Caltanissetta	4.500,00	Acquisto arredi per la sala operativa
IPM Catania	4.460,12	Arredi scolastici, attrezzatura sala teatro e TV 37 pollici
Piazza Lanza (CT)	4.494,00	Attrezzature per calcio balilla
C.C. Giarre (CT)	3.996,20	Acquisto materiale musicale, pc e attrezzature sportive
C.C. Messina	4.464,00	Acquisto pc con accessori e attrezzature calcio balilla
C.C. Mistretta (ME)	4.500,00	Acquisto lavatrice con riscaldamento elettrico
C.C. Nicosia (EN)	4.482,20	Acquisto lavatrice e arredi per sala d'aspetto
C.C. Agrigento	4.457,38	Acquisto fotocopiatrice ed accessori
C.R. Pagliarelli (PA)	4.000,00	Acquisto libri
C.C. Ucciardone (PA)	4.380,66	Acquisto TV 14 pollici e attrezzature sportive
C.R. San Cataldo (CL)	4.000,00	Acquisto pc con accessori e tennis tavolo
C.C. Sciacca (AG)	2.500,00	Acquisto libri e materiale di cancelleria – arredo aula
C.C. Siracusa	4.500,00	Acquisto TV 14 pollici ed attrezzatura calcio balilla
C.C. Trapani	4.500,00	Acquisto macchina da cucire e arredamento aula

Inoltre, grazie all'iniziativa di privati e di Case editrici, è stato fornito gratuitamente ad alcune biblioteche istituite presso le più importanti strutture penitenziarie dell'Isola, materiale librario e di cancelleria per le attività didattiche.

E' da sottolineare, in particolare, la significativa recente donazione della Casa editrice "Europa" in liquidazione, di Palermo, che ha donato alla biblioteca del carcere Ucciardone, per il tramite del Garante, una considerevole quantità (circa 140 scatoloni) di testi scolastici (scuola media inferiore e superiore), testi vari e materiale didattico. Ed ancor prima è da evidenziare che la medesima Casa editrice ha donato un considerevole quantitativo di volumi e pubblicazioni varie agli Istituti minorili di Palermo e Catania.

Il Garante, vista la positiva esperienza, ha in programma la divulgazione di appelli pubblici con lo scopo di invogliare ed intensificare le donazioni di libri in favore delle biblioteche penitenziarie.

Analogo appello verrà divulgato con riferimento all'eventuale donazione di attrezzature informatiche la cui disponibilità favorirebbe l'attivazione di corsi in questo importante settore.

PROGRAMMAZIONE 2009

Sulla scorta dell'esperienza sin qui maturata e volendo dare continuità a quanto già posto in essere, è stato predisposto un programma di interventi per l'anno 2009, il quale prevede diverse iniziative, in parte già e rese pubbliche attraverso interventi sulla stampa o in Parlamento.

Nello specifico:

- chiusura, del carcere "Ucciardone" di Palermo, di quello di "Piazza Lanza" di Catania, nonché di quelli di Favignana, Marsala, Sciacca, Mistretta, Nicosia e Modica, considerata la loro fatiscenza e l'assenza dei requisiti minimi stabiliti anche dalla Commissione europea contro la tortura ed il trattamento degradante, con un provvedimento d'urgenza. Contestuale rimozione degli ostacoli che impediscono l'apertura delle nuove carceri di Noto, Gela, Villalba e di altri istituti dove non si riescono a completare i lavori di ristrutturazione;
- potenziamento degli esistenti Istituti penitenziari più efficienti, al fine di garantire adeguati trattamenti rieducativi e di reinserimento sociale della popolazione detenuta;
- valutazione della possibilità di attivazione di progetti di finanza, in grado di liberare i centri urbani dalla presenza delle carceri, ma anche di realizzare nuove Case circondariali senza costi diretti per lo Stato;
- adeguamento del personale amministrativo penitenziario e dei contingenti di Polizia Penitenziaria in servizio presso gli Istituti di pena, al fine di poter fronteggiare correttamente i crescenti carichi di lavoro, razionalizzando inoltre l'uso del personale già disponibile;
- adeguamento degli organici dei Tribunali di Sorveglianza, attraverso la nomina di Magistrati particolarmente professionalizzati e competenti, al fine di garantire una maggiore attenzione alle problematiche penitenziarie;
- adeguamento, urgente, in Sicilia, del trasferimento al S.S.N. delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni in materia di sanità penitenziaria, al fine di consentire un sereno esercizio delle funzioni al personale medico e paramedico ed un'adeguata, umana e civile assistenza ai detenuti;
- maggiore ricorso alle pene alternative in favore dei detenuti che non si siano macchiati di crimini violenti ed abominevoli, privilegiando il lavoro presso i servizi sociali e/o l'applicazione di severe sanzioni amministrative;
- previsione di percorsi lavorativi e di reinserimento sociale dei detenuti in carcere e di quelli che usufruiscono di pene alternative, "premiando" coloro che intendono realmente redimersi e seguire un percorso di legalità;
- recentemente l'Amministrazione penitenziaria ha "certificato" che è bassissima la percentuale di detenuti che, usufruendo di benefici e di un effettivo e serio programma lavorativo e di reinserimento, ritornano a delinquere. Mentre è percentualmente alta (85%) la recidiva commessa dai soggetti abbandonati a se stessi e senza alcuna assistenza dentro e fuori il carcere. In questo senso, si sollecita la discussione di alcune proposte di legge riguardanti "Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte dei detenuti in espiazione di pena", che riprendono i contenuti della legge regionale siciliana 16 agosto 1999, n. 16, che ha dato positivi risultati;

- superamento, nel quadro delle azioni di recupero alla legalità, dell'endemica carenza di educatori, psicologi, assistenti sociali e, a causa della crescita di popolazione detenuta extracomunitaria, di mediatori culturali;
- riconsiderazione dell'istituto della carcerazione preventiva, per prevenire eventuali errori che aggraverebbero il sovraffollamento delle carceri, nonché per evitare processi troppo lunghi;
- valorizzazione del ruolo delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali, per creare un effettivo e positivo raccordo tra società e carcere;
- miglioramento dell'istruzione e della cultura, all'interno delle carceri, con particolare riferimento non solo ai reclusi italiani ma, soprattutto, a quelli stranieri, spesso del tutto privi degli strumenti conoscitivi necessari a comprendere la loro condizione detentiva, nonché le procedure previste dal nostro ordinamento;
- attività di stage riservata ai neo laureati in giurisprudenza, psicologia, scienze politiche, scienze della comunicazione economia, medicina, scienza della formazione, lettere e filosofia, sulle problematiche della tutela dei diritti umani e su quelle penitenziarie;
- attività di diffusione e conoscenza della figura del Garante e delle sue funzioni nelle scuole di ogni ordine e grado e nell'università mediante attività seminari, convegni ed incontri;
- presentazioni e dibattiti su pubblicazioni inerenti i diritti umani, la figura delle autorità amministrative indipendenti (Garanti diritti dei detenuti, difensori civici, Garanti dei diritti dei minori, etc.), l'esecuzione della pena e le misure alternative, il diritto penitenziario, e quant'altro attiene la tutela dei diritti dell'uomo, e le problematiche concernenti le attività di recupero e di reinserimento sociale delle persone private della libertà personale;
- promozione dell'uso, se tecnologicamente testato, del braccialetto elettronico per i reclusi condannati per i reati minori e per coloro che devono scontare pene residue basse;
- promozione della stipula o esecuzione di accordi internazionali per l'espiazione della pena nei Paesi di origine per i reclusi stranieri.

Uno Stato è forte quando sconfigge la devianza dimostrando, in ogni momento, anche quando condanna, di sapere essere al fianco di chi ha sbagliato, non per perdonarlo, né per tenere atteggiamenti solidaristici all'impronta di un pericoloso buonismo, bensì per sottrarlo alla sponda del crimine, che utilizza anche gli errati o inadeguati comportamenti dello Stato per arruolare e sostenere i criminali.

STRUTTURE E PERSONALE DEL GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI

Per rendere più efficiente ed efficace l'intervento del Garante, è stata prevista la presenza, accanto alla sede centrale, di sedi distaccate, in considerazione del fatto che gli Istituti di pena sono dislocati in tutto il territorio siciliano.

Gli istituti di pena sono così ripartiti:

Istituti penitenziari

Case circondariali :

Agrigento; Caltagirone (CT); Caltanissetta; Castelvetro (TP) - Sezione distaccata di Trapani; Catania Bicocca; Catania Piazza Lanza; Piazza Armerina (EN); Enna; Giarre (CT); Marsala (TP); Messina; Mistretta (ME); Modica (RG); Nicosia (EN); Palermo Pagliarelli; Palermo Ucciardone; Ragusa; Sciacca (AG); Siracusa; Termini Imerese (PA); Trapani.

Case di reclusione:

Augusta (SR); Favignana – isola; Noto (SR); San Cataldo (CL).

Ospedali Psichiatrici Giudiziari:

Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

Istituti penali per minori:

Acireale (CT); Caltanissetta; Catania; Palermo.

La sede di Palermo del Garante, sita in via Generale Magliocco 46, ha competenze generali e di coordinamento di tutta l'attività, inoltre, ha competenze specifiche relativamente agli Istituti penitenziari aventi sede nella Sicilia occidentale.

La sede distaccata di Catania, sita in via Etnea 73, ha competenze specifiche relativamente agli Istituti di pena aventi sede nella Sicilia orientale.

La sede distaccata di Caltanissetta, sita in via Mulè 1, ha competenze specifiche relativamente agli Istituti di pena aventi sede nella Sicilia centrale.

Il personale dell'ufficio del Garante è stato scelto tra il personale in servizio presso l'Amministrazione regionale ed è così articolato:

Sede centrale:

Prof. Avv. Rosolino Buscemi – Dirigente amministrativo

Dott.ssa Gloria Cammarata – Funzionario direttivo

Sig. Benedetto Spedale – Funzionario direttivo

Sig. Aurelio Buscemi – Funzionario direttivo

Sig. Giuseppe Anello – Istruttore direttivo

Sig. Emanuele Cosenza – Istruttore direttivo

Sig. Lamberto Cosenza - Istruttore direttivo

Dott. Giuseppe Di Leonardo - Istruttore direttivo

Sig.ra Vita Di Noto - Istruttore direttivo

Sig.ra Giuseppa Faraci - Istruttore direttivo

Dott.ssa Michelina Lacagnina - Istruttore direttivo

Dott. Leonardo Penna - Istruttore direttivo – part time

Sig. Massimo Vitale - Istruttore direttivo

Sig.ra Maria Solaro – Contrattista ex LSU
Sig.ra Rosa Varisco – Contrattista ex LSU

Sede di Catania

Dott. Salvatore Sciacca – Dirigente
Dott. Paolo Garofalo – Funzionario direttivo
Sig. Mario Contadino – Istruttore direttivo
Sig. Gaetano Faraci – Istruttore direttivo

Sede di Caltanissetta

Dott. Francomaria Catanzaro – Funzionario direttivo

ALLEGATI

INTERVENTI DEL GARANTE

In numerosissime occasioni, il Garante è intervenuto su diverse problematiche, attraverso l'emissione di comunicati stampa, con cui è stato possibile pubblicizzare l'attività ed evidenziare problematiche di rilevante interesse.

Nello specifico, è stato più volte posto l'accento sulla necessità di procedere all'immediata chiusura del carcere Ucciardone (PA) e di Piazza Lanza (CT). In tal senso, nel mese di aprile, è stato pubblicato, su diversi quotidiani locali e nazionali, un articolo con cui è stato messo in evidenza il mancato rispetto degli standard minimi per garantire un trattamento non degradante durante l'esecuzione della pena. Anche di recente, si è provveduto ad intervenire per segnalare le precarie condizioni igieniche e per sollecitare provvedimenti in favore di alcuni Istituti di pena (Ucciardone, Mistretta, Sciacca, etc.).

Sempre tramite stampa è stata data ampia comunicazione circa il deposito, presso il Senato della Repubblica, di due importanti disegni di legge, a firma del Garante, che prevedono rispettivamente: l'introduzione del reato di tortura nel Codice Penale e l'istituzione della figura del Garante nazionale dei diritti dei detenuti.

Un specifico intervento è stato effettuato per segnalare la preoccupante situazione della Casa Circondariale di Siracusa, cui è stata anche data risposta positiva riguardo la mancata distribuzione ai detenuti di materiale per l'igiene personale; nonché l'interruzione della convivenza, nello stesso reparto, di detenuti comuni e detenuti protetti. E' rimasta in sospeso la situazione relativa ad alcune delle indagini, ancora in corso, circa la morte di due detenuti.

Altro caso spinoso, è stato quello relativo a presunti abusi sessuali denunciati dal legale di un ristretto presso Piazza Lanza. L'intervento del Garante ha permesso l'apertura di un'indagine interna, che ha smentito le voci che avevano gettato un'ombra sul carcere catanese.

Le problematiche legate alla C.C. Ucciardone sono molteplici, Ultimamente, a causa di un black out, la struttura è rimasta non soltanto priva di luce, ma anche la distribuzione dell'acqua è stata compromessa. L'intervento è stato effettuato grazie ad una segnalazione degli stessi detenuti.

Numerosi comunicati sono stati inoltrati e pubblicati in merito alle svariate visite effettuate presso gli Istituti di pena della Sicilia: per Trapani è stata evidenziata l'assenza del Magistrato di Sorveglianza, con tutte le problematiche che ciò comporta; per Favignana è stata sottolineata l'urgenza di procedere alla chiusura dell'attuale struttura e la conseguente apertura della nuova ancora in costruzione; per Agrigento è stato messo in risalto il problema del sovraffollamento, per Piazza Lanza, Marsala, Mistretta etc. è stata sollecitata la chiusura.

Copiosa è inoltre la corrispondenza con i Garanti regionali e locali dei diritti dei detenuti.

Ampia diffusione è stata data delle manifestazioni che si sono tenute ad Enna (14 novembre), Palermo (21 novembre) e Catania (28 novembre) in relazione alla realizzazione del progetto "Detenuto per un minuto", che ha visto una significativa partecipazione di studenti e cittadini.

Nel sito web del Garante sono reperibili tutti i comunicati stampa e la documentazione più rilevante prodotta dall'Ufficio ivi compreso il regolamento sulla privacy a cui l'Ufficio si attiene anche per la delicatezza delle questioni trattate.

SCHEDE RILEVAZIONE DATI DELLE STRUTTURE PENITENZIARIE SICILIANE

SCHEDA RILEVAZIONE DEI DATI STRUTTURALI DELLA CASA CIRCONDARIALE DI AGRIGENTO

DIRETTORE GIUSEPPE RUSSO (TITOLARE)
VICE DIRETTORE VALERIO PAPPALARDO

REPARTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ORGANICO : PREVISTO 247 EFFETTIVAMENTE PRESENTE 310

U D U D

RUOLI: Commissari	2	0	1	0
Ispettori	25	3	19	1
Sovrintendenti	2	2	26	1
Assistenti /Agenti	196	15	248	14

EDUCATORI : ORGANICO PREVISTO 8 ORGANICO EFFETTIVAMENTE PRESENTE 5

PERSONALE SANITARIO: DI RUOLO NON DI RUOLO

CAPO SALA	2	MEDICO INCARICATO	1
TECNICO DI RADIOLOGIA	1	MEDICO DI GUARDIA	7
		MEDICO SPECIALISTA	7 (INFETTIVOLOGO, CARDIOLOGO, ODONTOIATRA, ORTOPEDICO-AUSL, MED. DEL LAVORO, RADIOLOGIA)
		MEDICO DI GUARDIA PSICHIATRICA	1
		INFERMIERE	6

PERSONALE TECNICO PARASANITARIO 2

STRUTTURA

CAPIENZA REGOLARE 260 CAPIENZA TOLLERABILE 433

DETENUTI PRESENTI 443 U 420 D 23
IMPUTATI 337
CONDANNATI 106
STRANIERI 99

NUMERO CAMERE PERNOTTAMENTO 305 CON DOCCIA 0
CUCINA 1 ATTREZZATURE SPECIALI 0

LOCALI PER SOCIALITA': 13

CHIESA/CAPPELLA SI CAPPELLANI SI MINISTRI CULTO ALTRE RELIGIONI SI

IMPIANTI SPORTIVI NO PALESTRE NO ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE ORGANIZZATE NO

AREA VERDE NO SALA LETTURA NO TEATRO SI BIBLIOTECA SI

VOLONTARI EX ART.78 O.P. 20 VOLONTARI EX ART. 17 O.P.17

SALA COLLOQUIO DETENUTI/FAMIGLIA SI N. POSTI 29 AVVOCATI/MAGISTRATI N. POSTI 4

ISTRUZIONE

SCUOLA ELEMENTARE	2		
SCUOLA MEDIA	3		
SCUOLA SUPERIORE		3	
CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE		3	DENOMINAZIONE: INFORMATICA-CERAMISTI-ELETTRICISTI

CASERMA SI POSTI LETTO 0 ALLOGGIO DIRETTORE SI

**SCHEDA RILEVAZIONE DEI DATI STRUTTURALI
DELLA CASA CIRCONDARIALE DI SCIACCA (AG)**

DIRETTORE FABIO PRESTOPINO (TITOLARE)

REPARTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ORGANICO : PREVISTO 61 EFFETTIVAMENTE PRESENTE 55

	U	D	U	D
RUOLI: Commissari	0	0	1	1
Ispettori	6	0	4	0
Sovrintendenti	5	0	4	0
Assistenti /Agenti	50	5	46	1

EDUCATORI : ORGANICO PREVISTO 2 ORGANICO EFFETTIVAMENTE PRESENTE 1

PERSONALE SANITARIO: DI RUOLO NON DI RUOLO

MEDICO	1	MEDICO INCARICATO	0
CAPO SALA	1	MEDICO INCARICATO PROVVISORIO	0
INFERMIERE PROFESSIONALE	1	MEDICO DI GUARDIA	4
	3	MEDICO SPECIALISTA	3
		INFERMIERE	

(INFETTIVOLOGO, CARDIOLOGO, ODONTOIATRA)

PERSONALE ADDETTO SORVEGLIANZA FISICO – DOSIMETRICO : 0

PERSONALE TECNICO PARASANITARIO 2

STRUTTURA

CAPIENZA REGOLARE 81 CAPIENZA TOLLERABILE 90

DETENUTI PRESENTI 88 U 88 D 0

IMPUTATI 11

CONDANNATI 77

STRANIERI 50

NUMERO CAMERE PERNOTTAMENTO 28

CUCINA 1 CON DOCCIA 5

ATTREZZATURE SPECIALI 0

LOCALI PER SOCIALITA': 1

CHIESA/CAPPELLA SI CAPPELLANI SI MINISTRI CULTO ALTRE RELIGIONI SI

IMPIANTI SPORTIVI NO PALESTRE NO ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE ORGANIZZATE: NO

AREA VERDE NO SALA LETTURA NO TEATRO NO BIBLIOTECA SI

VOLONTARI EX ART.78 O.P. 0 VOLONTARI EX ART. 17 O.P.7

SALA COLLOQUIO DETENUTI/FAMIGLIA SI N. POSTI 4 AVVOCATI/MAGISTRATI N. POSTI 1

ISTRUZIONE

SCUOLA ELEMENTARE 1

SCUOLA MEDIA 1

SCUOLA SUPERIORE 0

CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE 1 DENOMINAZIONE: MANUTENTORE IMPIANTI ELETTRICI

CASERMA SI POSTI LETTO 5 ALLOGGIO DIRETTORE SI

**SCHEDA RILEVAZIONE DEI DATI STRUTTURALI
ISTITUTO DI CARCERAZIONE ATTENUATA DI GIARRE(CT)**

DIRETTORE ALDO TIRALONGO (Titolare)

REPARTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ORGANICO : PREVISTO 45 EFFETTIVAMENTE PRESENTE 30

U D U D

RUOLI: Commissari	0	0	0	0
Ispettori	4	0	3	0
Sovrintendenti	3	1	2	1
Assistenti /Agenti	30	3	21	1

EDUCATORI : ORGANICO PREVISTO 2 ORGANICO EFFETTIVAMENTE PRESENTE 1

PERSONALE SANITARIO: DI RUOLO NON DI RUOLO

MEDICO	1	MEDICO DI GUARDIA	3
CAPO SALA	1	MEDICO SPECIALISTA	3 (PSICHIATRA, ,ODONTOIATRA,MED. DEL LAVORO)

INFERMIERE PROFESSIONALE	1	INFERMIERE	2
--------------------------	---	------------	---

PERSONALE ADDETTO SORVEGLIANZA FISICO – DOSIMETRICO : 1

STRUTTURA

CAPIENZA REGOLARE 120 CAPIENZA TOLLERABILE 180

DETENUTI PRESENTI 16 U 16 D 0

IMPUTATI 1

CONDANNATI 15

STRANIERI 0

NUMERO CAMERE PERNOTTAMENTO 0 CON DOCCIA 0

CUCINA 1 ATTREZZATURE SPECIALI 0

LOCALI PER SOCIALITA': 0

CHIESA/CAPPELLA NO CAPPELLANI SI MINISTRI CULTO ALTRE RELIGIONI SI

IMPIANTI SPORTIVI SI (CAMPO SPORTIVO) PALESTRENO ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE ORGANIZZATE NO

AREA VERDE NO SALA LETTURA NO TEATRO SI BIBLIOTECA SI

VOLONTARI EX ART.78 O.P. 0 VOLONTARI EX ART. 17 O.P.0

SALA COLLOQUIO DETENUTI/FAMIGLIA SI N. POSTI 28 AVVOCATI/MAGISTRATI N. POSTI 0

ISTRUZIONE

SCUOLA ELEMENTARE 0

SCUOLA MEDIA 1

SCUOLA SUPERIORE 0

CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE 0 DENOMINAZIONE:

CASERMA SI POSTI LETTO 7 ALLOGGIO DIRETTORE NO

**SCHEDA RILEVAZIONE DEI DATI STRUTTURALI
DELLA CASA CIRCONDARIALE DI CALTAGIRONE (CT)**

DIRETTORE CLAUDIO MAZZEO

(Titolare)

REPARTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ORGANICO : PREVISTO 159 EFFETTIVAMENTE PRESENTE 29

U D U D

RUOLI: Commissari	1	0	1	0
Ispettori	14	0	11	0
Sovrintendenti	14	0	16	1
Assistenti /Agenti	130	0	0	0

EDUCATORI : ORGANICO PREVISTO 3 ORGANICO EFFETTIVAMENTE PRESENTE 1

PERSONALE SANITARIO: DI RUOLO NON DI RUOLO

CAPO SALA	1	MEDICO INCARICATO	1
		MEDICO DI GUARDIA	6
		MEDICO SPECIALISTA	3 (PSICHIATRA, CHIRURGO, CARDIOLOGO)
		INFERMIERE	4

PERSONALE ADDETTO SORVEGLIANZA FISICO – DOSIMETRICO : 0

STRUTTURA

CAPIENZA REGOLARE	159	CAPIENZA TOLLERABILE	240
DETENUTI PRESENTI	224	U 224 D 0	
IMPUTATI	138		
CONDANNATI	86		
STRANIERI	37		

NUMERO CAMERE PERNOTTAMENTO 99 CON DOCCIA TUTTE

CUCINA 1 ATTREZZATURE SPECIALI 0

LOCALI PER SOCIALITA': 3

CHIESA/CAPPELLA SI CAPPELLANI SI MINISTRI CULTO ALTRE RELIGIONI SI

IMPIANTI SPORTIVI SI (CAMPO DI CALCIO) PALESTRE NO ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE ORGANIZZATE TORNEO DI CALCIO

AREA VERDE SI SALA LETTURA NO TEATRO SI BIBLIOTECA SI

VOLONTARI EX ART.78 O.P. 0 VOLONTARI EX ART. 17 O.P.0

SALA COLLOQUIO DETENUTI/FAMIGLIA SI N. POSTI 29 AVVOCATI/MAGISTRATI N. POSTI 8 ISTRUZIONE

SCUOLA ELEMENTARE	1	
SCUOLA MEDIA	1	
SCUOLA SUPERIORE	1	
CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE	2	DENOMINAZIONE:TERMOIDRAULICA E PANNELLI SOLARI

CASERMA SI POSTI LETTO 18 ALLOGGIO DIRETTORE SI

**SCHEDA RILEVAZIONE DEI DATI STRUTTURALI
DELLA CASA CIRCONDARIALE DI CALTANISSETTA**

DIRETTORE ANGELO BELFIORE

(Titolare)

REPARTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ORGANICO : PREVISTO 212 EFFETTIVAMENTE PRESENTE 186

U D U D

RUOLI: Commissari	1	0	1	0
Ispettori	19	2	19	0
Sovrintendenti	18	2	11	1
Assistenti /Agenti	158	13	144	10

EDUCATORI : ORGANICO PREVISTO 5 ORGANICO EFFETTIVAMENTE PRESENTE 4

PERSONALE SANITARIO: DI RUOLO NON DI RUOLO

CAPO SALA	1	MEDICO INCARICATO	1	
INFERMIERE PROFESSIONALE	1	MEDICO DI GUARDIA		6
TECNICO DI RADIOLOGIA	1	MEDICO SPECIALISTA	8	(PSICHIATRA, CARDIOLOGO, OCULISTA,DERMATOLOGO
				ODONTOIATRA,FISIATRA,MED.DEL LAVORO,INFETTIVOLOGO)
		INFERMIERE	6	

PERSONALE ADDETTO SORVEGLIANZA FISICO – DOSIMETRICO : 1
PERSONALE TECNICO PARASANITARIO 1 (FISIOTERAPISTA)

STRUTTURA

CAPIENZA REGOLARE 185 CAPIENZA TOLLERABILE 239

DETENUTI PRESENTI 251 U 251 D 0
IMPUTATI 78
CONDANNATI 62
STRANIERI 25

NUMERO CAMERE PERNOTTAMENTO 102 CON DOCCIA TUTTE

CUCINA 1 ATTREZZATURE SPECIALI: LAVANDERIA

LOCALI PER SOCIALITA': 3

CHIESA/CAPPELLA SI CAPPELLANI SI MINISTRI CULTO ALTRE RELIGIONI NO

IMPIANTI SPORTIVI NO PALESTRE NO ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE ORGANIZZATE
CINEFORUM-GINNASTICA EDUCATIVA-

LAB.AUTOBIOGRAFICO
AREA VERDE NO SALA LETTURA NO TEATRO NO BIBLIOTECA SI

VOLONTARI EX ART.78 O.P. 1 VOLONTARI EX ART. 17 O.P.0

SALA COLLOQUIO DETENUTI/FAMIGLIA SI N. POSTI 12 AVVOCATI/MAGISTRATI N. POSTI 0

ISTRUZIONE

SCUOLA ELEMENTARE 1
SCUOLA MEDIA 1
SCUOLA SUPERIORE 0
CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE 4 DENOMINAZIONE:INSTALLATORE/MANUTENTORE IMPIANTI
ELETTRICI-INTARSIATORE
OPERATORE OFFICE AUTOMATION-DECORATORE

CASERMA SI POSTI LETTO 20 ALLOGGIO DIRETTORE SI

**SCHEDA RILEVAZIONE DEI DATI STRUTTURALI
DELLA CASA DI RECLUSIONE DI SAN CATALDO (CL)**

DIRETTORE	NO	REPARTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA					
ORGANICO : PREVISTO		72		EFFETTIVAMENTE PRESENTE		102	
		U	D	U	D		
RUOLI:	Commissari	0	0	0	1		
	Ispettori	6	1	6	0		
	Sovrintendenti	6	1	7	1		
	Assistenti /Agenti	54	4	80	3		
EDUCATORI :	ORGANICO PREVISTO	5		ORGANICO EFFETTIVAMENTE PRESENTE	3		
PERSONALE SANITARIO:	DI RUOLO			NON DI RUOLO			
				MEDICO INCARICATO	1		
				MEDICO INCARICATO PROVVISORIO	0		
				MEDICO DI GUARDIA	3		
INFERMIERE PROFESSIONALE	1			MEDICO SPECIALISTA	4	(PSICHIATRA,MED.DEL	
	LAVORO,DERMATOLOGO,ODONTOIATRA)						
				INFERMIERE	2		
PERSONALE ADDETTO SORVEGLIANZA FISICO – DOSIMETRICO :		1					
				STRUTTURA			
CAPIENZA REGOLARE		100		CAPIENZA TOLLERABILE	111		
DETENUTI PRESENTI		98		U 98	D 0		
IMPUTATI		7					
CONDANNATI	91						
STRANIERI		40					
NUMERO CAMERE PERNOTTAMENTO				12	CON DOCCIA	0	
CUCINA	1				ATTREZZATURE SPECIALI	0	
LOCALI PER SOCIALITA':	1						
CHIESA/CAPPELLA	SI	CAPPELLANI	SI	MINISTRI CULTO ALTRE RELIGIONI	SI		
IMPIANTI SPORTIVI	NO	PALESTRE	SI	ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE ORGANIZZATE:TORNEI CALCETTO			
SPETTACOLI MUSICALI E TEATRALI							
AREA VERDE	NO	SALA LETTURA	NO	TEATRO	SI	BIBLIOTECA SI	
VOLONTARI EX ART.78 O.P.	SI	VOLONTARI EX ART. 17 O.P.	SI				
SALA COLLOQUIO	DETENUTI/FAMIGLIA	SI	N. POSTI	40	AVVOCATI/MAGISTRATI	N. POSTI 1	
ISTRUZIONE							
SCUOLA ELEMENTARE		1					
SCUOLA MEDIA		1					
SCUOLA SUPERIORE		0					
CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE		2		DENOMINAZIONE: INTARSIATORE E TERMOIDRAULICO			
CASERMA	SI	POSTI LETTO	30	ALLOGGIO DIRETTORE	NO		

**SCHEDA RILEVAZIONE DEI DATI STRUTTURALI
DELLA CASA CIRCONDARIALE DI ENNA**

DIRETTORE LETIZIA BELLELLI (Titolare)

REPARTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ORGANICO : PREVISTO 123 EFFETTIVAMENTE PRESENTE 130

	U	D	U	D
RUOLI: Commissari	0	0	1	1
Ispettori	14	3	12	1
Sovrintendenti	12	1	16	1
Assistenti /Agenti	97	8	101	13

EDUCATORI : ORGANICO PREVISTO 2 ORGANICO EFFETTIVAMENTE PRESENTE 1

PERSONALE SANITARIO: DI RUOLO NON DI RUOLO

		MEDICO INCARICATO	1
		MEDICO INCARICATO PROVVISORIO	0
		MEDICO DI GUARDIA	5
CAPO SALA	2	MEDICO SPECIALISTA	
	(PSICHIATRA,INFETTIVOLOGO,		
		CARDIOLOGO)	3
		INFERMIERE	3

PERSONALE ADDETTO SORVEGLIANZA FISICO – DOSIMETRICO : 0

STRUTTURA

CAPIENZA REGOLARE 120 CAPIENZA TOLLERABILE 171

DETENUTI PRESENTI 182 U 166 D 16

IMPUTATI 121

CONDANNATI 61

STRANIERI 32

NUMERO CAMERE PERNOTTAMENTO 61 CON DOCCIA 0

CUCINA 1 ATTREZZATURE SPECIALI 0

LOCALI PER SOCIALITA':

CHIESA/CAPPELLA SI CAPPELLANI SI MINISTRI CULTO ALTRE RELIGIONI SI

IMPIANTI SPORTIVI SI (CAMPO DI CALCIO) PALESTRE SI (5) ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE

ORGANIZZATE NO

AREA VERDE SI SALA LETTURA NO TEATRO SI BIBLIOTECA SI

VOLONTARI EX ART.78 O.P. 9 VOLONTARI EX ART. 17 O.P.35

SALA COLLOQUIO DETENUTI/FAMIGLIA SI N. POSTI 10 AVVOCATI/MAGISTRATI N. POSTI 3

ISTRUZIONE

SCUOLA ELEMENTARE 3

SCUOLA MEDIA 2

CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE 5 DENOMINAZIONE: INFORMATICA (2), FOTOGRAFIA,DECORATORE DI TESSUTI E MANUFATTI

CASERMA SI POSTI LETTO 25 ALLOGGIO DIRETTORE SI

**SCHEDE RILEVAZIONE DEI DATI STRUTTURALI
DELLA CASA CIRCONDARIALE DI NICOSIA (EN)**

DIRETTORE GABRIELLA DI FRANCO (Non Titolare)

REPARTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ORGANICO : PREVISTO	36		EFFETTIVAMENTE PRESENTE	51
	U	D	U	D
RUOLI: Commissari	0	0	0	0
Ispettori	3	0	2	0
Sovrintendenti	4	0	10	0
Assistenti /Agenti	29	3	39	1

EDUCATORI : ORGANICO PREVISTO 2 ORGANICO EFFETTIVAMENTE PRESENTE 0

PERSONALE SANITARIO: DI RUOLO NON DI RUOLO

INFERMIERE PROFESSIONALE	1	MEDICO INCARICATO PROVVISORIO	1
		MEDICO DI GUARDIA	2
		INFERMIERE	3
		SORVEGLIANZA SANITARIA (626)	

PERSONALE ADDETTO SORVEGLIANZA FISICO – DOSIMETRICO : IN CONVENZIONE

STRUTTURA

CAPIENZA REGOLARE 43 CAPIENZA TOLLERABILE 55

DETENUTI PRESENTI	58	U 58	D 0
IMPUTATI	9		
CONDANNATI	24		
STRANIERI	19		

NUMERO CAMERE PERNOTTAMENTO 13 CON DOCCIA 0

CUCINA 1 ATTREZZATURE SPECIALI 0

LOCALI PER SOCIALITA' 1

CHIESA/CAPPELLA SI CAPPELLANI SI MINISTRI CULTO ALTRE RELIGIONI NO

IMPIANTI SPORTIVI NO PALESTRE NO ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE ORGANIZZATE NO

AREA VERDE NO SALA LETTURA NO TEATRO NO

VOLONTARI EX ART.78 O.P. NO VOLONTARI EX ART. 17 O.P.NO

SALA COLLOQUIO DETENUTI/FAMIGLIA SI N. POSTI 9 AVVOCATI/MAGISTRATI NO

ISTRUZIONE

SCUOLA ELEMENTARE	1		
CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE	2	DENOMINAZIONE: CORSO INFORMATICA	
		CORSO SERIGRAFIA	

CASERMA DIRETTORE NO POSTI LETTO N.11 IN STANZE ADATTATE ALLOGGIO

**SCHEDA RILEVAZIONE DEI DATI STRUTTURALI
DELLA CASA CIRCONDARIALE DI PIAZZA ARMERINA (EN)**

DIRETTORE GABRIELLA DI FRANCO (Titolare)

REPARTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ORGANICO : PREVISTO 41 EFFETTIVAMENTE PRESENTE 60

U D U D

RUOLI: Commissari	0	0	0	0
Ispettori	4	0	4	0
Sovrintendenti	4	0	7	0
Assistenti /Agenti	29	3	48	1

EDUCATORI : ORGANICO PREVISTO 1 ORGANICO EFFETTIVAMENTE PRESENTE 1 (FUNZ.D3 DISTACCATO CC ENNA PER 3GG/SETT)

PERSONALE SANITARIO: DI RUOLO NON DI RUOLO

INFERMIERE PROFESSIONALE 1 MEDICO INCARICATO PROVVISORIO 1

MEDICO DI GUARDIA 3

CAPO SALA X MEDICO SPECIALISTA 1 (PSICHIATRA)

INFERMIERE 2

PERSONALE ADDETTO SORVEGLIANZA FISICO – DOSIMETRICO : X

STRUTTURA

CAPIENZA REGOLARE 45 CAPIENZA TOLLERABILE 90

DETENUTI PRESENTI 82 U 82 D 0

IMPUTATI 54

CONDANNATI 28

STRANIERI 41

NUMERO CAMERE PERNOTTAMENTO 42 CON DOCCIA 0

CUCINA 1 ATTREZZATURE SPECIALI 0

LOCALI PER SOCIALITA':

CHIESA/CAPPELLA SI (ADATTATA) CAPPELLANI SI MINISTRI CULTO ALTRE RELIGIONI NO

IMPIANTI SPORTIVI NO PALESTRE NO ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE ORGANIZZATE NO

AREA VERDE SI SALA LETTURA NO TEATRO NO BIBLIOTECA SI

VOLONTARI EX ART.78 O.P. 1 VOLONTARI EX ART. 17 O.P.5

SALA COLLOQUIO DETENUTI/FAMIGLIA SI N. POSTI 11 AVVOCATI/MAGISTRATI N. POSTI 1

ISTRUZIONE

SCUOLA ELEMENTARE 1

SCUOLA MEDIA 1

CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE 4 DENOMINAZIONE:AIUTO ELETTRICISTA – DECORATORE CERAMICHE/DECOUPAGE- CERAMISTA MONTATORE ANTENNE SATELLITARI E TERRESTRI

CASERMA NO POSTI LETTO NO ALLOGGIO DIRETTORE NO

**SCHEDA RILEVAZIONE DEI DATI STRUTTURALI
DELLA CASA CIRCONDARIALE DI MESSINA**

DIRETTORE CALOGERO TESSITORE (Titolare)
VICE DIRETTORE N.2

REPARTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ORGANICO : PREVISTO	293		EFFETTIVAMENTE PRESENTE	263
	U	D	U	D
RUOLI: Commissari	0	0	1	0
Ispettori	26	4	19	1
Sovrintendenti	24	4	19	2
Assistenti /Agenti	204	31	197	24

EDUCATORI : ORGANICO PREVISTO 6 ORGANICO EFFETTIVAMENTE PRESENTE 4

PERSONALE SANITARIO: DI RUOLO NON DI RUOLO

PSICOLOGO	1	MEDICO INCARICATO	0
CAPO SALA	1	MEDICO INCARICATO PROVVISORIO	3
		MEDICO DI GUARDIA	13
INFERMIERE PROFESSIONALE	1	MEDICO SPECIALISTA	25
		INFERMIERE	28

PERSONALE ADDETTO SORVEGLIANZA FISICO – DOSIMETRICO : 0

STRUTTURA

CAPIENZA REGOLARE	283	CAPIENZA TOLLERABILE	414
DETENUTI PRESENTI	442	U 406	D 36
IMPUTATI	289		
CONDANNATI	153		
STRANIERI	43		

NUMERO CAMERE PERNOTTAMENTO 199 CON DOCCIA 59

CUCINA 1 ATTREZZATURE SPECIALI 0

LOCALI PER SOCIALITA': 0

CHIESA/CAPPELLA SI CAPPELLANI SI MINISTRI CULTO ALTRE RELIGIONI SI

IMPIANTI SPORTIVI SI (CAMPO SPORTIVO) PALESTRENO ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE ORGANIZZATE NO

AREA VERDE NO SALA LETTURA SI TEATRO SI BIBLIOTECA SI

VOLONTARI EX ART.78 O.P. 6 VOLONTARI EX ART. 17 O.P.5

SALA COLLOQUIO DETENUTI/FAMIGLIA SI N. POSTI 28 AVVOCATI/MAGISTRATI N. POSTI 7

ISTRUZIONE

SCUOLA ELEMENTARE	4		
SCUOLA MEDIA	4		
SCUOLA SUPERIORE		1	
CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE	4		

DENOMINAZIONE:
INFORMATICA,DECORATORE,SARTO,CONFEZIONISTA POLIVALENTE

CASERMA SI POSTI LETTO 55 ALLOGGIO DIRETTORE SI

**SCHEDA RILEVAZIONE DEI DATI STRUTTURALI
DELL'OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI BARCELLONA P.G. (ME)**

DIRETTORE NUNZIANTE ROSANIA (Titolare)
VICE DIRETTORE CARMELA SALPIETRO

REPARTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ORGANICO : PREVISTO	131	EFFETTIVAMENTE PRESENTE	130
	U D	U D	
RUOLI: Commissari	2 0	0 1	
Ispettori	12 1	11 0	
Sovrintendenti	11 1	26 0	
Assistenti /Agenti	96 8	88 4	

EDUCATORI : ORGANICO PREVISTO 6 ORGANICO EFFETTIVAMENTE PRESENTE 5 (2 DISTACCATI)

PERSONALE SANITARIO: DI RUOLO		NON DI RUOLO	
INFERMIERE PROFESSIONALE	1	MEDICO INCARICATO	2
MEDICI	2	MEDICO INCARICATO PROVVISORIO	4
CAPOSALA	23	MEDICO DI GUARDIA	11
INFERMIERE PROFESSIONALE	9	INFERMIERE	25
TECNICO DI RADIOLOGIA	1	MEDICI SPECIALISTI	9
INFETTIVOLOGIA,		(ANALISI CLINICHE, DERMATOLOGIA, ODONTOIATRIA, MED. DEL LAVORO,	
		OTORINOLARINGOIATRIA, CARDIOLOGIA, ORTOPEDIA, RADIOLOGIA)	
		PSICHIATRI	5 A CONTRATTO
		NEUROLOGI	2 " "

PERSONALE ADDETTO SORVEGLIANZA FISICO – DOSIMETRICO : 2
PERSONALE TECNICO PARASANITARIO 2

STRUTTURA

CAPIENZA REGOLARE	267	CAPIENZA TOLLERABILE	302
DETENUTI PRESENTI	282	U 282 D 0	
IMPUTATI	102		
CONDANNATI	270		
STRANIERI	26		
NUMERO CAMERE PERNOTTAMENTO	98	CON DOCCIA	24
CUCINA	1	ATTREZZATURE SPECIALI	0
LOCALI PER SOCIALITA'	4		
CHIESA/CAPPELLA	SI	CAPPELLANI	SI
		MINISTRI CULTO ALTRE RELIGIONI	SI
IMPIANTI SPORTIVI	2	PALESTRE	NO
:TORNEO CALCETTO		ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE	ORGANIZZATE
AREA POLIFUNZIONALE			
AREA VERDE	SI	SALA LETTURA	NO
SI		TEATRO	SI
		BIBLIOTECA	
VOLONTARI EX ART.78 O.P. 10		VOLONTARI EX ART. 17 O.P.70	

SALA COLLOQUIO DETENUTI/FAMIGLIA SI N. POSTI 7 AVVOCATI/MAGISTRATI 1

ISTRUZIONE

SCUOLA ELEMENTARE		1 CON 20 ALUNNI	
SCUOLA MEDIA		1 CON 11 ALUNNI	
CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE		9	DENOMINAZIONE: LAVOARAZIONE CERAMICA E
LEGNO, OPERATORI ARTI GARFICHE E TELEVISIVE,			OP.INFORMATICO,INSTALLATORE IMPIANTI IDRICI, ADDETTO
MANUTENZIONE VERDE, OP.TURISMO EQUESTRE			

CASERMA SI POSTI LETTO X ALLOGGIO DIRETTORE SI

**SCHEDA RILEVAZIONE DEI DATI STRUTTURALI
DELLA CASA CIRCONDARIALE DI MISTRETTA (ME)**

DIRETTORE TERESA MONACHINO (Titolare)

REPARTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ORGANICO : PREVISTO 26 EFFETTIVAMENTE PRESENTE 34

U D U D

RUOLI: Commissari	0	0	0	0
Ispettori	2	0	2	0
Sovrintendenti	5	0	5	0
Assistenti /Agenti	20	2	28	1

EDUCATORI : ORGANICO PREVISTO 2 ORGANICO EFFETTIVAMENTE PRESENTE 0

PERSONALE SANITARIO: DI RUOLO NON DI RUOLO

MEDICO INCARICATO PROVVISORIO	1
MEDICO DI GUARDIA	1
MEDICO SPECIALISTA (PSICHIATRA,INFETTIVOLOGO,DERMATOLOGO, ODONTOIATRA,MED.DEL LAVORO, CARDIOLOGO)	5

INFERMIERE 2

PERSONALE ADDETTO SORVEGLIANZA FISICO – DOSIMETRICO : 0

STRUTTURA

CAPIENZA REGOLARE 35 CAPIENZA TOLLERABILE 47

DETENUTI PRESENTI	42	U 42	D 0
IMPUTATI	34		
CONDANNATI	8		
STRANIERI	15		

NUMERO CAMERE PERNOTTAMENTO 8 CON DOCCIA 0

CUCINA 1 ATTREZZATURE SPECIALI 0

LOCALI PER SOCIALITA':

CHIESA/CAPPELLA SI CAPPELLANI SI MINISTRI CULTO ALTRE RELIGIONI SI

IMPIANTI SPORTIVI SI (CAMPO DI CALCIO) PALESTRE SI (5) ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE
ORGANIZZATE NO

AREA VERDE NO SALA LETTURA NO TEATRO SI BIBLIOTECA SI

VOLONTARI EX ART.78 O.P. 9 VOLONTARI EX ART. 17 O.P.35

SALA COLLOQUIO DETENUTI/FAMIGLIA SI N. POSTI 7 AVVOCATI/MAGISTRATI N. POSTI 3

ISTRUZIONE

SCUOLA ELEMENTARE 0

SCUOLA MEDIA 0

CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE 2 DENOMINAZIONE:OP.INFORMATICO, LAVORAZIONE E DECORAZIONE CERAMICA E PIETRA

CASERMA SI POSTI LETTO 10 ALLOGGIO DIRETTORE SI

**SCHEDA RILEVAZIONE DEI DATI STRUTTURALI
DELLA CASA CIRCONDARIALE DI PALERMO (PAGLIARELLI)**

DIRETTORE LAURA BRANCATO (Titolare)
VICE DIRETTORE RENATO PERSICO – GIOVANNA RE
REPARTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ORGANICO : PREVISTO 775 EFFETTIVAMENTE PRESENTE 720

	U	D	U	D
RUOLI: Commissari	0	0	3	1
Ispettori	74	5	23	0
Sovrintendenti	75	6	22	5
Assistenti /Agenti	626	49	672	22

EDUCATORI : ORGANICO PREVISTO 18 ORGANICO EFFETTIVAMENTE PRESENTE 7

PERSONALE SANITARIO: DI RUOLO NON DI RUOLO

		MEDICO DI GUARDIA PSICHIATRICA	1	
		MEDICO INCARICATO PROVVISORIO		3
		MEDICO DI GUARDIA		11
INFERMIERE PROFESSIONALE (PSICHIATRA,INFETTIVOLOGO,RADIOLOGO,ODONTOIATRA, NEUROLOGO,ORTOPEDICO,CARDIOLOGO,CHIRURGO)	4	MEDICO SPECIALISTA		8
		INFERMIERE	16	

PERSONALE ADDETTO SORVEGLIANZA FISICO – DOSIMETRICO : 1
PERSONALE TECNICO PARASANITARIO 3

STRUTTURA

CAPIENZA REGOLARE	849	CAPIENZA TOLLERABILE	1345
DETENUTI PRESENTI IMPUTATI	1161	U	1135 D 26
CONDANNATI STRANIERI	548		613
NUMERO CAMERE PERNOTTAMENTO	647	CON DOCCIA	NESSUNA
CUCINA	1	ATTREZZATURE SPECIALI	0
LOCALI PER SOCIALITA':	1		
CHIESA/CAPPELLA	SI	CAPPELLANI	SI
		MINISTRI CULTO ALTRE RELIGIONI	SI
IMPIANTI SPORTIVI ORGANIZZATE	SI (CAMPO DI CALCIO) :LUDOTECA PER I BAMBINI	PALESTRE	SI (2) ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE
AREA VERDE	SI	SALA LETTURA	SI
		TEATRO	SI
		BIBLIOTECA	SI
VOLONTARI EX ART.78 O.P. 23		VOLONTARI EX ART. 17 O.P.68	
SALA COLLOQUIO 5(AVV) +1(MAG)	DETENUTI/FAMIGLIA	SI	N. POSTI 7 X 6 SALE
			AVVOCATI/MAGISTRATI N. POSTI
			“ 1 X 4 “ (isolati)
ISTRUZIONE			
SCUOLA ELEMENTARE	2		
SCUOLA MEDIA	4		
SCUOLA SUPERIORE		12	
CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE	16		DENOMINAZIONE: DIVERSA TIPOLOGIA
CASERMA	SI	POSTI LETTO	0
		ALLOGGIO DIRETTORE	SI

**SCHEDA RILEVAZIONE DEI DATI STRUTTURALI
DELLA CASA CIRCONDARIALE DI PALERMO UCCHIARDONE**

DIRETTORE MAURIZIO VENEZIANO (Titolare)

VICE DIRETTORE: N°2

REPARTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ORGANICO : PREVISTO 530 EFFETTIVAMENTE PRESENTE 355

	U	D	U	D
RUOLI: Commissari	0	0	2	1
Ispettori	49	2	7	0
Sovrintendenti	51	4	18	1
Assistenti /Agenti	430	16	328	2

EDUCATORI : ORGANICO PREVISTO X ORGANICO EFFETTIVAMENTE PRESENTE 5

PERSONALE SANITARIO: DI RUOLO NON DI RUOLO

MEDICO	3	MEDICO INCARICATO PROVVISORIO	1
CAPOSALA	5	MEDICI DI GUARDIA	11
		MEDICO DI GUARDIA PSICHIATRICA	3
		MEDICI SPECIALISTI	14
		(ANGIOLOGO,FISIATRA,CARDIOLOGO,ORTOPEDICO-ORL,OCULISTA, ODONTOIATRA,NEUROLOGO,DERMATOLOGO,UROLOGO,ANALISTA CLINICO,INFETTIVOLOGO,PNEUMOLOGO)	

PERSONALE ADDETTO SORVEGLIANZA FISICO – DOSIMETRICO : 0

PERSONALE TECNICO PARASANITARIO 3

STRUTTURA

CAPIENZA REGOLARE 419 CAPIENZA TOLLERABILE 547

DETENUTI PRESENTI 675 U 675 D 0

IMPUTATI 486

CONDANNATI 189

STRANIERI 73

NUMERO CAMERE PERNOTTAMENTO 204 CON DOCCIA NESSUNA

CUCINA 2 ATTREZZATURE SPECIALI 0

LOCALI PER SOCIALITA': 1

CHIESA/CAPPELLA SI CAPPELLANI SI MINISTRI CULTO ALTRE RELIGIONI SI

IMPIANTI SPORTIVI SI (CAMPO DI CALCIO) PALESTRE SI (1) ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE ORGANIZZATE NO

AREA VERDE SI SALA LETTURA NO TEATRO SI BIBLIOTECA SI

VOLONTARI EX ART.78 O.P. 10 VOLONTARI EX ART. 17 O.P. 20

SALA COLLOQUIO DETENUTI/FAMIGLIA SI N. POSTI 65 AVVOCATI/MAGISTRATI N. POSTI 10

ISTRUZIONE

SCUOLA ELEMENTARE	0		
SCUOLA MEDIA	5		
SCUOLA SUPERIORE	1		
CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE	5	DENOMINAZIONE: INFORMATICA, CERAMISTA, BARBIERE, GRAFICA COMPUTERIZZATA	

CASERMA SI POSTI LETTO 240 ALLOGGIO DIRETTORE X

**SCHEDA RILEVAZIONE DEI DATI STRUTTURALI
DELLA CASA CIRCONDARIALE DI TERMINI IMERESE (PA)**

DIRETTORE ROSOLINO DIOGUARDI (Titolare)

REPARTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ORGANICO : PREVISTO 129 EFFETTIVAMENTE PRESENTE 121

U D U D

RUOLI: Commissari	1	1	1	1
Ispettori	12	1	0	0
Sovrintendenti	13	1	10	1
Assistenti /Agenti	103	8	97	5

EDUCATORI : ORGANICO PREVISTO 2 ORGANICO EFFETTIVAMENTE PRESENTE 2

PERSONALE SANITARIO: DI RUOLO NON DI RUOLO

INFERMIERE PROFESSIONALE	2	MEDICO INCARICATO	1
		MEDICO DI GUARDIA	4
CARDIOLOGO)		MEDICO SPECIALISTA	3 (PSICHIATRA, MED.DEL LAVORO,
		INFERMIERE	3

PERSONALE ADDETTO SORVEGLIANZA FISICO – DOSIMETRICO : 0

STRUTTURA

CAPIENZA REGOLARE 89 CAPIENZA TOLLERABILE 96

DETENUTI PRESENTI	117	U 117	D 0
IMPUTATI	80		
CONDANNATI	37		
STRANIERI	13		

NUMERO CAMERE PERNOTTAMENTO 44 CON DOCCIA 0

CUCINA 1 ATTREZZATURE SPECIALI 0

LOCALI PER SOCIALITA':

CHIESA/CAPPELLA SI CAPPELLANI SI MINISTRI CULTO ALTRE RELIGIONI SI

IMPIANTI SPORTIVI ORGANIZZATE NO PALESTRE SI ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE

AREA VERDE NO SALA LETTURA NO TEATRO SI BIBLIOTECA SI

VOLONTARI EX ART.78 O.P. 2 VOLONTARI EX ART. 17 O.P.3

SALA COLLOQUIO DETENUTI/FAMIGLIA SI N. POSTI 12 AVVOCATI/MAGISTRATI N. POSTI 4

ISTRUZIONE

SCUOLA ELEMENTARE	2		
SCUOLA MEDIA	3		
CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE	2	DENOMINAZIONE: PASTICCERIA	E GELATERIA, RIP. PICCOLI
		ELETTRODOMESTICI E TV	

CASERMA SI POSTI LETTO 30 ALLOGGIO DIRETTORE SI

**SCHEDA RILEVAZIONE DEI DATI STRUTTURALI
DELLA CASA CIRCONDARIALE DI RAGUSA**

DIRETTORE SANTO MORTILLARO (non Titolare)

REPARTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ORGANICO : PREVISTO 117 EFFETTIVAMENTE PRESENTE 126

U D U D

RUOLI: Commissari	0	0	1	1
Ispettori	12	2	11	1
Sovrintendenti	11	1	5	1
Assistenti /Agenti	94	12	97	9

EDUCATORI : ORGANICO PREVISTO 4 ORGANICO EFFETTIVAMENTE PRESENTE 4

PERSONALE SANITARIO: DI RUOLO NON DI RUOLO

MEDICO INCARICATO PROVVISORIO 2
MEDICO DI GUARDIA 5
MEDICO SPECIALISTA 10

CAPO SALA 2
(DENTISTA,INFETTIVOLOGO,GINECOLOGA,FISIATRA,PSICHIATRA,OTORINO, MED DEL LAVORO,
DERMATOLOGO,CARDIOLOGO,OCULISTA)
PERSONALE ADDETTO SORVEGLIANZA FISICO – DOSIMETRICO : 1
PERSONALE TECNICO PARASANITARIO 1

STRUTTURA

CAPIENZA REGOLARE 139 CAPIENZA TOLLERABILE 218

DETENUTI PRESENTI 228 U 220 D 8

IMPUTATI 154

CONDANNATI 74

STRANIERI 101

NUMERO CAMERE PERNOTTAMENTO 133 CON DOCCIA X

CUCINA 1 ATTREZZATURE SPECIALI 0

LOCALI PER SOCIALITA': 1

CHIESA/CAPPELLA SI CAPPELLANI SI MINISTRI CULTO ALTRE RELIGIONI SI

IMPIANTI SPORTIVI SI PALESTRA 1 ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE

ORGANIZZATE:ATTIVITA' MOTORIA CALCIO BALILLA

PING PONG

SALA LETTURA NO BIBLIOTECA SI TEATRO SI AREA VERDE SI

VOLONTARI EX ART.78 O.P. 8 VOLONTARI EX ART. 17 O.P.105

ISTRUZIONE

SCUOLA ELEMENTARE 4

SCUOLA MEDIA 3

SCUOLA SUPERIORE 1

CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE SI DENOMINAZIONE: RESTAURO MOBILI – OPERATORE INFORMATICO

CASERMA SI POSTI LETTO 33 ALLOGGIO DIRETTORE SI

**SCHEDA RILEVAZIONE DEI DATI STRUTTURALI
DELLA CASA CIRCONDARIALE DI MODICA (RG)**

DIRETTORE GIOVANNA MALTESE (Titolare)

REPARTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ORGANICO : PREVISTO 42 EFFETTIVAMENTE PRESENTE 43

U D U D

RUOLI: Commissari	0	0	0	0
Ispettori	4	0	5	1
Sovrintendenti	4	0	6	0
Assistenti /Agenti	34	3	32	1

EDUCATORI : ORGANICO PREVISTO 1 ORGANICO EFFETTIVAMENTE PRESENTE 1

PERSONALE SANITARIO: DI RUOLO NON DI RUOLO

INFERMIERE PROFESSIONALE 1 MEDICO INCARICATO PROVVISORIO 1

MEDICO DI GUARDIA 3

CAPO SALA 1 MEDICO SPECIALISTA 4 (DENTISTA – PSICHIATRA -INFETTIVOLOGO-
CARDIOLOGO)

INFERMIERE 3

PERSONALE ADDETTO SORVEGLIANZA FISICO – DOSIMETRICO : 1

STRUTTURA

CAPIENZA REGOLARE 31 CAPIENZA TOLLERABILE 48

DETENUTI PRESENTI 58 U 58 D 0

IMPUTATI 21

CONDANNATI 5

STRANIERI 36

NUMERO CAMERE PERNOTTAMENTO 15 CON DOCCIA 0

CUCINA 1 ATTREZZATURE SPECIALI 0

LOCALI PER SOCIALITA': BIBLIOTECA SI

CHIESA/CAPPELLA SI CAPPELLANI SI MINISTRI CULTO ALTRE RELIGIONI NO

IMPIANTI SPORTIVI NO PALESTRE NO ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE ORGANIZZATE VOLLEY-PING
PONG-CALCIO BALILLA IN CORTILE

AREA VERDE NO SALA LETTURA NO TEATRO NO

VOLONTARI EX ART.78 O.P. NO VOLONTARI EX ART. 17 O.P.NO

SALA COLLOQUIO DETENUTI/FAMIGLIA SI N. POSTI 20 AVVOCATI/MAGISTRATI N. POSTI 2

ISTRUZIONE

SCUOLA ELEMENTARE 1
CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE NO DENOMINAZIONE:XXXXXXXXX

CASERMA NO POSTI LETTO NO ALLOGGIO DIRETTORE SI

**SCHEDA RILEVAZIONE DEI DATI STRUTTURALI
DELLA CASA CIRCONDARIALE DI SIRACUSA**

DIRETTORE ANGELA GIANI (Titolare)
VICE DIRETTORE SANTO MORTILLARO (DISTACCATO CC RAGUSA)
REPARTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ORGANICO : PREVISTO 315 EFFETTIVAMENTE PRESENTE 280

	U	D	U	D
RUOLI: Commissari	3	0	2	2
Ispettori	31	3	13	0
Sovrintendenti	30	2	17	0
Assistenti /Agenti	254	21	240	6

EDUCATORI : ORGANICO PREVISTO 5 ORGANICO EFFETTIVAMENTE PRESENTE 2

PERSONALE SANITARIO: DI RUOLO NON DI RUOLO

	MEDICO INCARICATO	0
	MEDICO INCARICATO PROVVISORIO	1
	MEDICO DI GUARDIA	6
INFERMIERE PROFESSIONALE 3	MEDICO SPECIALISTA	
(PSICHIATRA,INFETTIVOLOGO,DERMATOLOGO,ODONTOIATRA,	OTORINO,ORTOPEDICO, CARDIOLOGO)	
	INFERMIERE	7

PERSONALE ADDETTO SORVEGLIANZA FISICO – DOSIMETRICO : 1

STRUTTURA

CAPIENZA REGOLARE 270 CAPIENZA TOLLERABILE 350

DETENUTI PRESENTI 440 U 440 D 0
IMPUTATI 320
CONDANNATI 120
STRANIERI 113

NUMERO CAMERE PERNOTTAMENTO 139 CON DOCCIA TUTTE

CUCINA 1 ATTREZZATURE SPECIALI 0

LOCALI PER SOCIALITA': 1

CHIESA/CAPPELLA SI CAPPELLANI SI MINISTRI CULTO ALTRE RELIGIONI SI

IMPIANTI SPORTIVI SI (CAMPO SPORTIVO) PALESTRENO ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE ORGANIZZATE
NO

AREA VERDE SI SALA LETTURA NO TEATRO SI BIBLIOTECA SI

VOLONTARI EX ART.78 O.P. 3 VOLONTARI EX ART. 17 O.P.0

SALA COLLOQUIO DETENUTI/FAMIGLIA NO N. POSTI 0 AVVOCATI/MAGISTRATI N. POSTI 8

ISTRUZIONE

SCUOLA ELEMENTARE 0
SCUOLA MEDIA 2
SCUOLA SUPERIORE 1
CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE 2 DENOMINAZIONE: INFORMATICA E MANUTENZIONE DEL VERDE

CASERMA SI POSTI LETTO 150 ALLOGGIO DIRETTORE SI

**SCHEDA RILEVAZIONE DEI DATI STRUTTURALI
DELLA CASA DI RECLUSIONE DI AUGUSTA (SR)**

DIRETTORE ANTONIO GELARDI (TITOLARE)
VICE DIRETTORE: n. 3 (di cui 1 distaccato c/o CC Messina)

REPARTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ORGANICO : PREVISTO 357 EFFETTIVAMENTE PRESENTE 280

U D U D

RUOLI: Commissari	0	0	1	1
Ispettori	33	0	12	0
Sovrintendenti	35	1	14	1
Assistenti /Agenti	288	3	253	3

EDUCATORI : ORGANICO PREVISTO 15 ORGANICO EFFETTIVAMENTE PRESENTE 4

PERSONALE SANITARIO: DI RUOLO NON DI RUOLO

MEDICO	0	MEDICO INCARICATO	0	
CAPO SALA	1	MEDICO INCARICATO PROVVISORIO	1	
INFERMIERE GENERICO	1	MEDICO DI GUARDIA	7	
		MEDICO SPECIALISTA	9	(INFETTIVOLOGO,
		CARDIOLOGO, ODONTOIATRA, DERMATOLOGO)		ORTOPEDICO, PSICHIATRA (REGIME LIBERO
				OTORINO, OCULISTA (A CARICO DEL S.S.N.)
			9	

PERSONALE ADDETTO SORVEGLIANZA FISICO - DOSIMETRICO : 1

STRUTTURA

CAPIENZA REGOLARE 350 CAPIENZA TOLLERABILE 506

DETENUTI PRESENTI 550 U 550 D 0
IMPUTATI 15
CONDANNATI 535
STRANIERI 224

NUMERO CAMERE PERNOTTAMENTO 315 CON DOCCIA 0
CUCINA 1 ATTREZZATURE SPECIALI 0

LOCALI PER SOCIALITA': 13

CHIESA/CAPPELLA SI CAPPELLANI SI MINISTRI CULTO ALTRE RELIGIONI SI

IMPIANTI SPORTIVI NO PALESTRE SI ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE ORGANIZZATE:
INCONTRI DI CALCIO

AREA VERDE SI SALA LETTURA NO TEATRO SI BIBLIOTECA SI

VOLONTARI EX ART.78 O.P. 10 VOLONTARI EX ART. 17 O.P.44

SALA COLLOQUIO DETENUTI/FAMIGLIA SI N. POSTI 20 (N.8 SALE +AREA VERDE) AVVOCATI/MAGISTRATI N.
POSTI 2

ISTRUZIONE

SCUOLA ELEMENTARE 2
SCUOLA MEDIA 2
SCUOLA SUPERIORE 2
CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE 0 DENOMINAZIONE:

CASERMA SI POSTI LETTO 187 ALLOGGIO DIRETTORE SI

**SCHEDA RILEVAZIONE DEI DATI STRUTTURALI
DELLA CASA CIRCONDARIALE DI NOTO (SR)**

DIRETTORE ANGELA LANTIERI

(Titolare)

REPARTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ORGANICO : PREVISTO 58 EFFETTIVAMENTE PRESENTE 65

U D U D

RUOLI: Commissari	0	0	1	0
Ispettori	5	1	6	0
Sovrintendenti	5	0	13	0
Assistenti /Agenti	43	4	43	2

EDUCATORI : ORGANICO PREVISTO 5 ORGANICO EFFETTIVAMENTE PRESENTE 1

PERSONALE SANITARIO: DI RUOLO NON DI RUOLO

INFERMIERE PROFESSIONALE	X	MEDICO INCARICATO PROVVISORIO	1
CAPO SALA	1	MEDICO DI GUARDIA	3
CARDIOLOGO-OCULISTA)		MEDICO SPECIALISTA	4 (DENTISTA - PSICHIATRA -NEUROLOGO- 1 (PSICOLOGO IN CONVENZIONE)

PERSONALE ADDETTO SORVEGLIANZA FISICO - DOSIMETRICO : X

STRUTTURA

CAPIENZA REGOLARE 73 CAPIENZA TOLLERABILE 73

DETENUTI PRESENTI 76 U 76 D 0

IMPUTATI 0

CONDANNATI 76

STRANIERI 11

NUMERO CAMERE PERNOTTAMENTO 16 CON DOCCIA 9

CUCINA 1 ATTREZZATURE SPECIALI 0

LOCALI PER SOCIALITA': 3

CHIESA/CAPPELLA SI CAPPELLANI SI MINISTRI CULTO ALTRE RELIGIONI SI

SALA LETTURA NO BIBLIOTECA SI

VOLONTARI EX ART.78 O.P. 4 VOLONTARI EX ART. 17 O.P.1

ISTRUZIONE

CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE SI DENOMINAZIONE: MANUTENTORE ELETTRICO - SARTORIA

CASERMA SI POSTI LETTO 7 ALLOGGIO DIRETTORE SI

**SCHEDA RILEVAZIONE DEI DATI STRUTTURALI
DELLA CASA CIRCONDARIALE DI TRAPANI**

DIRETTORE FRANCESCA VAZZANA (Titolare)

REPARTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ORGANICO : PREVISTO 313 EFFETTIVAMENTE PRESENTE 324

	U	D	U	D
RUOLI: Commissari	3	0	2	0
Ispettori	28	3	15	1
Sovrintendenti	28	2	28	2
Assistenti /Agenti	229	20	263	13

EDUCATORI : ORGANICO PREVISTO 6 ORGANICO EFFETTIVAMENTE PRESENTE 5

PERSONALE SANITARIO: DI RUOLO NON DI RUOLO

		MEDICO INCARICATO	1
		MEDICO INCARICATO PROVVISORIO	1
		MEDICO DI GUARDIA	5
CAPO SALA	3	MEDICO SPECIALISTA	5

(PSICHIATRA,CHIRURGO,INFETTIVOLOGO, ODONTOIATRA,MED.LAVORO)

INFERMIERE 4

PERSONALE ADDETTO SORVEGLIANZA FISICO – DOSIMETRICO : 1

STRUTTURA

CAPIENZA REGOLARE 282 CAPIENZA TOLLERABILE 433

DETENUTI PRESENTI 300 U 288 D 12

IMPUTATI 147

CONDANNATI 153

STRANIERI 43

NUMERO CAMERE PERNOTTAMENTO 176 CON DOCCIA 71

CUCINA 2 ATTREZZATURE SPECIALI 0

LOCALI PER SOCIALITA':

CHIESA/CAPPELLA SI CAPPELLANI SI MINISTRI CULTO ALTRE RELIGIONI SI

IMPIANTI SPORTIVI SI (CAMPO DI CALCIO) PALESTRE NO ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE

ORGANIZZATE NO

AREA VERDE SI SALA LETTURA NO TEATRO SI BIBLIOTECA SI

VOLONTARI EX ART.78 O.P. 0 VOLONTARI EX ART. 17 O.P.30

SALA COLLOQUIO DETENUTI/FAMIGLIA SI N. POSTI 43 AVVOCATI/MAGISTRATI N. POSTI 8

ISTRUZIONE

SCUOLA MEDIA 1 CON 3 CLASSI

SCUOLA SUPERIORE 1 CON 6 CLASSI

CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE 5 DENOMINAZIONE:PASTICCERIA,FLORICOLTURA,MANUTENTORE AREE

CASERMA NO VERDI,DECORATORE POSTI LETTO NO ALLOGGIO DIRETTORE SI

**SCHEDA RILEVAZIONE DEI DATI STRUTTURALI
DELLA CASA CIRCONDARIALE DI CASTELVETRANO (TP)**

DIRETTORE G. RITA BARBERA (Titolare)

REPARTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ORGANICO : PREVISTO	63	EFFETTIVAMENTE PRESENTE	63
	U D	U D	
RUOLI: Commissari	1 0	1 0	
Ispettori	6 0	3 0	
Sovrintendenti	6 1	1 0	
Assistenti /Agenti	45 4	55 3	

EDUCATORI : ORGANICO PREVISTO 3 ORGANICO EFFETTIVAMENTE PRESENTE 1

PERSONALE SANITARIO:	DI RUOLO	NON DI RUOLO	
		MEDICO INCARICATO	0
		MEDICO INCARICATO PROVVISORIO	1
		MEDICO DI GUARDIA	3
INFERMIERE GENERICO	1	MEDICO SPECIALISTA	2 (PSICHIATRA,INFETTIVOLOGO)
		INFERMIERE	3
PERSONALE ADDETTO SORVEGLIANZA FISICO – DOSIMETRICO :	1		

STRUTTURA

CAPIENZA REGOLARE	52	CAPIENZA TOLLERABILE	93
DETENUTI PRESENTI	71	U 71 D 0	
IMPUTATI	5		
CONDANNATI	66		
STRANIERI	29		
NUMERO CAMERE PERNOTTAMENTO	49	CON DOCCIA	0
CUCINA	1	ATTREZZATURE SPECIALI	0
LOCALI PER SOCIALITA':	4		
CHIESA/CAPPELLA	NO	CAPPELLANI	NO
		MINISTRI CULTO ALTRE RELIGIONI	NO
IMPIANTI SPORTIVI E PALLAVOLO	NO	PALESTRE	NO
		ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE ORGANIZZATE: CALCETTO	
AREA VERDE	NO	SALA LETTURA	NO
		TEATRO	NO
		BIBLIOTECA	NO
VOLONTARI EX ART.78 O.P.	0	VOLONTARI EX ART. 17 O.P.	7

SALA COLLOQUIO DETENUTI/FAMIGLIA SI N. POSTI 30 AVVOCATI/MAGISTRATI N. POSTI 1

ISTRUZIONE

CORSO DI ALFABETIZZAZIONE	1		
CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE	2	DENOMINAZIONE: INFORMATICA DI BASE E CERAMICA	
CASERMA	NO	POSTI LETTO	0
		ALLOGGIO DIRETTORE	NO

**SCHEDE RILEVAZIONE DEI DATI STRUTTURALI
DELLA CASA CIRCONDARIALE DI MARSALA (TP)**

DIRETTORE DOTT. NICOLO' RAIMONDO (TITOLARE)

REPARTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ORGANICO : PREVISTO 52 EFFETTIVAMENTE PRESENTE 45

 U D U D

RUOLI:	Commissari	0	0	0	0
	Ispettori	4	0	3	0
	Sovrintendenti	4	0	6	0
	Assistenti /Agenti	41	3	33	3

EDUCATORI : ORGANICO PREVISTO 1 ORGANICO EFFETTIVAMENTE PRESENTE 0

PERSONALE SANITARIO: DI RUOLO NON DI RUOLO

MEDICO	1	MEDICO DI GUARDIA	3
INFERMIERE PROFESSIONALE LIBERO PROFESSIONALE)	1	MEDICO SPECIALISTA	3 (INFETTIVOLOGO, OTORINO,REGIME PSICHIATRA (A CARICO DEL S.S.N.)
		INFERMIERE	2

PERSONALE ADDETTO SORVEGLIANZA FISICO – DOSIMETRICO : 0

STRUTTURA

CAPIENZA REGOLARE	27	CAPIENZA TOLLERABILE	40
DETENUTI PRESENTI	44	U 44 D 0	
IMPUTATI	31		
CONDANNATI	13		
STRANIERI	8		

NUMERO CAMERE PERNOTTAMENTO	15	CON DOCCIA	0
CUCINA	1	ATTREZZATURE SPECIALI	0

LOCALI PER SOCIALITA': 1

CHIESA/CAPPELLA NO CAPPELLANI SI MINISTRI CULTO ALTRE RELIGIONI NO

IMPIANTI SPORTIVI NO PALESTRE NO ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE ORGANIZZATE

AREA VERDE NO SALA LETTURA NO TEATRO NO BIBLIOTECA NO

VOLONTARI EX ART.78 O.P. 0 VOLONTARI EX ART. 17 O.P.6

SALA COLLOQUIO DETENUTI/FAMIGLIA SI N. POSTI 18 AVVOCATI/MAGISTRATI N. POSTI 1

ISTRUZIONE

SCUOLA ELEMENTARE	1		
SCUOLA MEDIA	0		
SCUOLA SUPERIORE	0		
CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE	0	DENOMINAZIONE:	

CASERMA NO POSTI LETTO 0 ALLOGGIO DIRETTORE NO

**SCHEDA RILEVAZIONE DEI DATI STRUTTURALI
DELLA CASA DI RECLUSIONE CON ANNESSA CASA DI LAVORO DI FAVIGNANA (TP)**

DIRETTORE PAOLO MALATO (Titolare)

REPARTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ORGANICO : PREVISTO 99 EFFETTIVAMENTE PRESENTE 72

U D U D

RUOLI:	Commissari	0	0	1	0
	Ispettori	10	1	5	0
	Sovrintendenti	10	1	5	0
	Assistenti /Agenti	79	5	61	2

EDUCATORI : ORGANICO PREVISTO 6 ORGANICO EFFETTIVAMENTE PRESENTE 1

PERSONALE SANITARIO: DI RUOLO NON DI RUOLO

MEDICO INCARICATO 1

MEDICO INCARICATO PROVVISORIO 0

MEDICO DI GUARDIA 6

CAPO SALA 2 (PSICHIATRA,INFETTIVOLOGO,ODONTOIATRA) MEDICO SPECIALISTA 5

PSICOLOGO, CARDIOLOGO)

INFERMIERE 5

PERSONALE ADDETTO SORVEGLIANZA FISICO – DOSIMETRICO : 1

PERSONALE TECNICO PARASANITARIO 1

STRUTTURA

CAPIENZA REGOLARE 71 CAPIENZA TOLLERABILE 108

DETENUTI PRESENTI 88 U 88 D 0

IMPUTATI 0

CONDANNATI 79

STRANIERI 58

INTERNATI 31

NUMERO CAMERE PERNOTTAMENTO 64 CON DOCCIA 0

CUCINA 1 ATTREZZATURE SPECIALI 0

LOCALI PER SOCIALITA':

CHIESA/CAPPELLA SI CAPPELLANI SI MINISTRI CULTO ALTRE RELIGIONI NO

IMPIANTI SPORTIVI SI (CAMPO DI CALCETTO) PALESTRE SI (4) ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE ORGANIZZATE NO

AREA VERDE SI SALA LETTURA NO TEATRO SI BIBLIOTECA SI

VOLONTARI EX ART.78 O.P. 0 VOLONTARI EX ART. 17 O.P.15

SALA COLLOQUIO DETENUTI/FAMIGLIA SI N. POSTI 40 AVVOCATI/MAGISTRATI N. POSTI 1

ISTRUZIONE

SCUOLA ELEMENTARE 1

SCUOLA MEDIA 1

CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE NO DENOMINAZIONE:

CASERMA SI POSTI LETTO 38 ALLOGGIO DIRETTORE SI

SCHEDE RILEVAZIONE DATI ISTITUTI PER MINORI

SCHEDA RILEVAZIONE DEI DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUTO PENALE PER MINORI DI CATANIA

DIRETTORE	MARIA RANDAZZO	(Titolare)
REPARTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA		
ORGANICO : PREVISTO	59	EFFETTIVAMENTE PRESENTE 42
	U D	U D
RUOLI: Commissari	0 0	0 0
Ispettori	3 0	3 0
Sovrintendenti	7 0	5 0
Assistenti /Agenti	49 2	34 2
EDUCATORI :	ORGANICO PREVISTO 7	ORGANICO EFFETTIVAMENTE PRESENTE 2 + 2 IN CONVENZIONE
PERSONALE SANITARIO:	DI RUOLO	NON DI RUOLO
INFERMIERE PROFESSIONALE	0	MEDICO INCARICATO 1
CAPO SALA	0	MEDICO DI GUARDIA 2
PSICOLOGI IN CONVENZIONE		MEDICO SPECIALISTA 1(DENTISTA) + 3
CONVENZIONE		INFERMIERE 2 IN
PERSONALE ADDETTO SORVEGLIANZA FISICO – DOSIMETRICO :	0	
STRUTTURA		
CAPIENZA REGOLARE	40	CAPIENZA TOLLERABILE 50
DETENUTI PRESENTI	40	U 40 D 0
IMPUTATI	33	
CONDANNATI	7	
STRANIERI	3	
NUMERO CAMERE PERNOTTAMENTO	52	CON DOCCIA 32 IN FASE DI
INSTALLAZIONE		
CUCINA	1	ATTREZZATURE SPECIALI 0
LOCALI PER SOCIALITA':	3	
CHIESA/CAPPELLA	SI	CAPPELLANI SI MINISTRI CULTO ALTRE RELIGIONI NO
IMPIANTI SPORTIVI	SI	PALESTRE SI ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE ORGANIZZATE
CALCIO CON ASS. UISP		
AREA VERDE	SI	SALA LETTURA SI TEATRO SI BIBLIOTECA SI
VOLONTARI EX ART.78 O.P. 0		VOLONTARI EX ART. 17 O.P.0
VOLONTARI DI ASSOCIAZIONI DEL PRIVATO SOCIALE (CENTRO ASTALLI, CRI, ECC..)		
SALA COLLOQUIO	DETENUTI/FAMIGLIA X	N. POSTI X AVVOCATI/MAGISTRATI N. POSTI 1
ISTRUZIONE		
SCUOLA ELEMENTARE		1
SCUOLA MEDIA		3
CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	DENOMINAZIONE: INFORMATICA (FINANZIAMENTO POR GESTITO DA EDA CT)
CASERMA	SI	POSTI LETTO 25 ALLOGGIO DIRETTORE SI (NON UTILIZZABILE NECESSITA MANUTENZIONE STRAORDINARIA)

**SCHEDA RILEVAZIONE DEI DATI STRUTTURALI
DELL'ISTITUTO PENALE PER MINORI DI ACIREALE (CT)
CON SEZIONE DI SEMILIBERTA'**

DIRETTORE	CARMELA LEO	(non Titolare)					
REPARTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA							
ORGANICO : PREVISTO		27		EFFETTIVAMENTE PRESENTE			17
		U	D	U	D		
RUOLI:	Commissari	0	0	0	0		
	Ispettori	3	0	0	0		
	Sovrintendenti	3	0	4	0		
	Assistenti /Agenti	20	1	12	1		
EDUCATORI :	ORGANICO PREVISTO	6		ORGANICO EFFETTIVAMENTE PRESENTE	4		
PERSONALE SANITARIO:	DI RUOLO			NON DI RUOLO			
INFERMIERE PROFESSIONALE		0		MEDICO INCARICATO PROVVISORIO		1	
CAPO SALA		0		MEDICO DI GUARDIA	0		
				MEDICO SPECIALISTA		0	
				INFERMIERE	1		
PERSONALE ADDETTO SORVEGLIANZA FISICO – DOSIMETRICO :		0					
STRUTTURA							
CAPIENZA REGOLARE		17		CAPIENZA TOLLERABILE	x		
DETENUTI PRESENTI		15		U 15	D 0		
IMPUTATI		x					
CONDANNATI	x						
STRANIERI		0					
NUMERO CAMERE PERNOTTAMENTO				x	CON DOCCIA	x	
CUCINA	1				ATTREZZATURE SPECIALI	0	
LOCALI PER SOCIALITA':							
CHIESA/CAPPELLA	SI	CAPPELLANI	SI	MINISTRI CULTO ALTRE RELIGIONI	NO		
IMPIANTI SPORTIVI	NO	PALESTRE	SI	ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE ORGANIZZATE			
CALCIO A 5 IN CORTILE ADATTATO							
AREA VERDE	NO	SALA LETTURA	SI	TEATRO	SI	BIBLIOTECA	SI
VOLONTARI EX ART.78 O.P.	0	VOLONTARI EX ART. 17 O.P.	10				
SALA COLLOQUIO	DETENUTI/FAMIGLIA	SI	N. POSTI	5	AVVOCATI/MAGISTRATI	N. POSTI	0
ISTRUZIONE							
SCUOLA ELEMENTARE			1				
SCUOLA MEDIA			1				
CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE	2			DENOMINAZIONE: NON SPECIFICATA TIPOLOGIA CORSO			
CASERMA	SI	POSTI LETTO	8	ALLOGGIO DIRETTORE	NO		

**SCHEDA RILEVAZIONE DEI DATI STRUTTURALI
DELL'ISTITUTO PENALE PER MINORI DI CALTANISSETTA
CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA MASCHILE E FEMMINILE**

DIRETTORE	ALFONSA MICCICHE'	(REGGENTE)					
REPARTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA							
ORGANICO : PREVISTO		35		EFFETTIVAMENTE PRESENTE			18
		U	D	U	D		
RUOLI:	Commissari	0	0	0	0		
	Ispettori	3	1	4	0		
	Sovrintendenti	4	2	4	0		
	Assistenti /Agenti	16	10	6	2		
EDUCATORI :	ORGANICO PREVISTO	3	ORGANICO EFFETTIVAMENTE PRESENTE	0			
PERSONALE SANITARIO:	DI RUOLO		NON DI RUOLO				
INFERMIERE PROFESSIONALE		0	MEDICO INCARICATO PROVVISORIO			1	
CAPO SALA		0	MEDICO DI GUARDIA			0	
			MEDICO SPECIALISTA			0	
			INFERMIERE			1	
PERSONALE ADDETTO SORVEGLIANZA FISICO - DOSIMETRICO :		0					
STRUTTURA							
CAPIENZA REGOLARE		12		CAPIENZA TOLLERABILE		12	
DETENUTI PRESENTI		10		U 10	D 0		
IMPUTATI		7					
CONDANNATI		1					
STRANIERI		2					
NUMERO CAMERE PERNOTTAMENTO			5	CON DOCCIA		5	
CUCINA	1			ATTREZZATURE SPECIALI		0	
LOCALI PER SOCIALITA':	1						
CHIESA/CAPPELLA	NO	CAPPELLANI	1	MINISTRI CULTO ALTRE RELIGIONI		1	
IMPIANTI SPORTIVI	NO	PALESTRE		NO	ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE ORGANIZZATE		
CALCIO							
AREA VERDE	NO	SALA LETTURA	NO	TEATRO	NO	BIBLIOTECA	SI
VOLONTARI EX ART.78 O.P.	0	VOLONTARI EX ART. 17 O.P.	0				
SALA COLLOQUIO	DETENUTI/FAMIGLIA	SI	N. POSTI	12	AVVOCATI/MAGISTRATI	N. POSTI	1
ISTRUZIONE							
SCUOLA ELEMENTARE		0					
SCUOLA MEDIA		0					
CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE			1		DENOMINAZIONE: NON SPECIFICATA	TIPOLOGIA	
			CORSO				
CASERMA	NO	POSTI LETTO	0	ALLOGGIO DIRETTORE		NO	

**SCHEDA RILEVAZIONE DEI DATI STRUTTURALI
DELL'ISTITUTO PENALE PER MINORI DI PALERMO**

DIRETTORE GIUSEPPE MANZELLA (Titolare)
VICE DIRETTORE CLARA PANGARO

REPARTO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

ORGANICO : PREVISTO	48		EFFETTIVAMENTE PRESENTE		44*
	U	D	U	D	
RUOLI: Commissari	0	0	0	0	
Ispettori	4	0	1	0	
Sovrintendenti	4	0	9**	0	
Assistenti /Agenti	40	1	33***	1	

- 3 UNITA' DEL RUOLO AGENTI ADDETTI AL LOCALE SPACCIO
- ** 4 UNITA' DEL RUOLO SOVRINTENDENTI IN QUIESCENZA DAL 2009
- *** 4 UNITA' DEL RUOLO AGENTI DISTACCATI DA ALTRI ISTITUTI CONTEMPORANEAMENTE

EDUCATORI : ORGANICO PREVISTO 15 ORGANICO EFFETTIVAMENTE PRESENTE 3 (1 EDUCATORE B3
SVOLGE MANSIONI AMM.VE)

PERSONALE SANITARIO: DI RUOLO NON DI RUOLO

PSICOLOGO C1	1	MEDICO INCARICATO	1	
		MEDICO DI GUARDIA		0
		MEDICO SPECIALISTA		0
		INFERMIERE		2

PERSONALE ADDETTO SORVEGLIANZA FISICO – DOSIMETRICO : 0

STRUTTURA

CAPIENZA REGOLARE X CAPIENZA TOLLERABILE 40

DETENUTI PRESENTI	38	U 38 D 0
IMPUTATI	27	
CONDANNATI	11	
STRANIERI	9	

NUMERO CAMERE PERNOTTAMENTO 16 CON DOCCIA 16

CUCINA 1 ATTREZZATURE SPECIALI 0

LOCALI PER SOCIALITA': 2

CHIESA/CAPPELLA SI CAPPELLANI SI MINISTRI CULTO ALTRE RELIGIONI NO

IMPIANTI SPORTIVI SI PALESTRE SI ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE ORGANIZZATE

LUDOTECA – CINEFORUM
PISCINA – CAMPO DI CALCETTO CORSI DI NUOTO IN ESTATE E LABORATORIO DI CERAMICA

AREA VERDE SI SALA LETTURA NO TEATRO SI BIBLIOTECA SI

VOLONTARI EX ART.78 O.P. 0 VOLONTARI EX ART. 17 O.P.4

SALA COLLOQUIO DETENUTI/FAMIGLIA SI N. POSTI 10 AVVOCATI/MAGISTRATI N. POSTI 1

ISTRUZIONE

SCUOLA ELEMENTARE 1 CON 5 ALUNNI
SCUOLA MEDIA 1 CON 12 ALUNNI
SCUOLA SUPERIORE 1 CON 9 ALUNNI
CORSI FORMAZIONE PROFESSIONALE 1 DENOMINAZIONE: CORSO DI CUCINA FINANZIATO DALLA REGIONE SICILIANA

CASERMA SI POSTI LETTO 15 ALLOGGIO DIRETTORE NO

**DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI DAL GARANTE AL
SENATO DELLA REPUBBLICA**

DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del Sen. Salvo Fleres

S. 343

“Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale”

Presentato il 6 maggio 2008

Onorevoli Senatori,

il presente disegno di legge tiene conto delle analoghe proposte e dei lavori parlamentari della XV legislatura in materia di istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, non approdate a risultati concreti. La fine anticipata della legislatura ha interrotto in un momento quasi decisivo, un accordo volto ad istituire la Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani e l’istituzione, quale organo collegiale, del Garante dei diritti delle persone detenute.

Con il presente disegno di legge si intende ripartire dal lavoro svolto, soprattutto per quanto concerne l’istituzione nel nostro Paese del Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, come organo monocratico (con la sola presenza di un vice), ai fini di non dar vita a strutture costose e complesse incompatibili con le attuali condizioni della nostra finanza pubblica.

La situazione carceraria del nostro Paese necessita un’attenzione nuova ed articolata dei pubblici poteri, poiché un Paese civile non può permettersi che le sue strutture carcerarie non siano in grado, per le disfunzioni organizzative e per il sovraffollamento, di garantire l’attuazione dell’art.27 Cost. secondo cui (comma 3°): “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

In Italia occorre migliorare le condizioni di detenzione, le forme di controllo della legalità nei luoghi di prevenzione della libertà personale e i meccanismi di tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute.

Pur senza negare o sottovalutare il ruolo che svolgono sia l’Amministrazione penitenziaria che i magistrati di sorveglianza, è necessario individuare nuove forme di controllo della legalità nei luoghi di detenzione attraverso l’istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, munito della necessaria autonomia ed indipendenza.

Il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale avrebbe diverse finalità: l’allentamento delle tensioni, la mediazione, la raccolta e l’organizzazione di un utile patrimonio informativo, la funzione di deterrenza rispetto a tentazioni di maltrattamenti, il diventare «specchio pubblico» delle condizioni di detenzione e «punto di partenza» per una periodica discussione parlamentare sui temi del carcere e dei diritti delle persone private della libertà personale.

Il Garante dei diritti potrebbe, inoltre, funzionare da «cassa di risonanza» dell’inadeguatezza delle piante organiche, che drammaticamente si ripercuote sulla realizzazione in concreto del diritto al giusto trattamento.

Snellire le procedure, ridimensionare la litigiosità, informare correttamente l’opinione pubblica sulla situazione all’interno delle carceri in modo da superare le emergenze legislative sono alcuni dei compiti del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Altri esempi possono essere: *a)* abbreviare i tempi per un ricovero ospedaliero; *b)* fornire le informazioni per l’accesso al patrocinio gratuito per i non abbienti; *c)* sollecitare l’effettuazione dei lavori necessari per migliorare le condizioni igienico-sanitarie dell’istituto; *d)* garantire, tramite visite

ispettive, una continua verifica del rispetto di *standard* minimi di trattamento; e) verificare la congruità e la compatibilità con la legge delle circolari ministeriali; f) monitorare i regolamenti interni, la loro compatibilità con condizioni dignitose di detenzione e con gli *standard* europei, la loro fruibilità da parte degli extracomunitari.

Per assicurare queste, come altre funzioni di controllo della legalità nelle carceri, è assolutamente necessario dotare il Garante dei diritti di un penetrante potere.

In seguito alla Conferenza Mondiale per i diritti umani tenutasi a Vienna nel 1993, e l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottano, il 20 dicembre 1993, la risoluzione n. 48 del 1934, che impegna gli Stati membri ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Dal 1993 diversi Stati hanno istituito questi organismi, altri sono impegnati nel farlo. L'Italia è uno dei pochi Paesi europei a non aver dato attuazione alla risoluzione ONU.

Vale la pena, a supporto della proposta di istituire anche nel nostro Paese il Garante dei diritti, segnalare alcune esperienze di altri Paesi, dove esistono simili organismi che hanno avuto un ruolo estremamente positivo.

In Austria, la *Vollzugskommissionen* ha il compito di verificare le condizioni di trattamento dei detenuti con l'obbligo di effettuare almeno una volta l'anno una visita, senza preavviso, in ciascuno degli stabilimenti penitenziari. Il mediatore, invece (istituito con legge del 1 luglio 1981) ha il potere di visionare i fascicoli personali dei detenuti. Tutti i responsabili di istituzioni pubbliche hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni richieste.

La relazione annuale del mediatore, nella parte riguardante le carceri, è stata la più utile fonte di informazioni per il CPT durante la sua visita ispettiva: è stato lo stesso mediatore a sottolineare, nella sua relazione al Parlamento, il rischio di maltrattamenti a cui i detenuti vanno incontro durante la detenzione nelle stazioni di polizia.

In Danimarca, il *Board of Visitors* (organo indipendente composto da due membri eletti per quattro anni in ciascuna regione) può effettuare ispezioni, anche non preannunciate, nelle carceri ove sono reclusi detenuti in attesa di giudizio definitivo; ogni abuso riscontrato è riferito al Ministro della giustizia, che dovrà esaminare il caso e successivamente predisporre una relazione. Il Comitato parlamentare che si occupa della riforma del codice penale nel 1994 aveva proposto di affidare all'*Ombudsman* parlamentare questo compito ispettivo.

In Finlandia, gli stabilimenti penitenziari sono regolarmente ispezionati dall'*Ombudsman* parlamentare, il quale è un esperto eletto dal Parlamento per quattro anni. Il Parlamento elegge anche l'*Assistant Parliamentary Ombudsman* che ha il compito della supervisione del sistema penitenziario con poteri di visita sia delle carceri che degli altri luoghi di detenzione (stazioni di polizia) ove vi sia il rischio di maltrattamenti.

Nel 1995 è stato istituito in Ungheria l'Ufficio dell'*Ombudsman* parlamentare che può ricevere reclami di detenuti ed effettuare visite ispettive di controllo nelle carceri.

Un sistema diversificato di controlli è presente in Olanda. Un *Supervisory Board* (organo indipendente composto da membri con differenti professionalità) è istituito in ogni carcere; ha compiti di supervisione del trattamento dei detenuti e di garanzia del rispetto della legge. Mensilmente i membri del *Supervisory Board* incontrano il direttore del carcere riferendo sulla situazione nell'istituto; hanno libero accesso nello stabilimento. Uno dei membri dell'Ufficio ha il dovere di sentire i detenuti almeno una volta al mese.

In Norvegia, l'*Ombudsman* può ricevere reclami da detenuti. Fra i poteri dell'*Ombudsman* vi è quello ispettivo, esercitato di propria iniziativa dall'*Ombudsman*. Nelle relazioni annuali viene segnalata l'estrema importanza di tali ispezioni, in special modo nelle carceri, dove i reclusi hanno difficoltà a tutelare i loro diritti e la loro integrità personale.

In Portogallo, dal 1996 opera l'IGAI che dispone di penetranti poteri ispettivi diretti a verificare la legalità dell'operato delle Forze di polizia.

Nella Repubblica italiana – come è risaputo - non è stata ancora istituita la figura del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, benché siano stati istituiti

Garanti sia a livello regionale che locale. Un “vuoto” che deve essere al più presto colmato, sia per modernizzare il sistema carcerario sia per avviare un percorso efficace di tutela ed assistenza di diritti fondamentali (pena la violazione della dignità dell’uomo) e la piena valorizzazione dell’importante art.27 della Costituzione

La presente proposta di legge, oltre a tenere conto delle esperienze e delle riflessioni di diversi soggetti che si occupano di problemi carcerari, intende proseguire il lavoro svolto nella scorsa legislatura, per dare, in tempi brevi, adeguata risposta alla domanda di tutela di diritti fondamentali, specialmente nei confronti di chi è privato della libertà personale.

GARANTE NAZIONALE PER LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI E PER IL LORO REINSERIMENTO SOCIALE

ART.1

(Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale)

1. E’ istituito, nell’ambito del territorio della Repubblica, il Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, di seguito denominato “Garante”.
2. L’Ufficio del Garante è composto dal Garante nazionale e da un vice Garante nazionale. Quest’ultimo assume le funzioni del Garante nazionale in caso di assenza o di impedimento del medesimo.
3. Il Garante e il vice Garante sono nominati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del medesimo Consiglio.
4. Il Garante e il suo vice sono scelti tra persone residenti nel territorio della Repubblica da almeno 10 anni, che siano in possesso di adeguato curriculum professionale da dove si evinca una consolidata esperienza nella tutela dei diritti umani e di cittadinanza ovvero nella promozione delle attività sociali dei detenuti.
5. Il Garante e il suo vice restano in carica 5 anni e possono essere riconfermati per non più di una volta.

ART.2

(Rapporti con i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale istituiti in ambito regionale o locale).

1. Il Garante coopera con i Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, o figure analoghe, ove istituiti in ambito regionale, provinciale o comunale, nello svolgimento delle rispettive funzioni e prende in esame le segnalazioni da questi effettuate, anche avvalendosi dei loro uffici e del relativo personale sulla base di apposite convenzioni con l’ente interessato. In nessun caso il Garante può delegare l’esercizio delle sue funzioni.

ART.3

(Funzioni e poteri del Garante).

1. Nell’esercizio della funzione di garanzia dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante:
 - a) esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l’esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

- b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze ed ai reclami che sono ad esso rivolti dai detenuti e dagli internati ai sensi dell'articolo 35 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 12, comma 2, della presente Legge;
- c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali;
- d) verifica le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza e presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza;
- e) verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previsti agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
- f) pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio italiano, intervenendo pure a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni; la sua attività è rivolta anche ai detenuti italiani che scontano la pena al di fuori del territorio nazionale in collaborazione con le autorità diplomatiche e consolari;
- g) vigila perché venga garantito l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti di cui alla lettera f) e dei loro familiari, per quanto di competenza dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e delle AUSL, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo il Garante si rivolge alle autorità competenti per eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse;
- h) promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva;
- i) promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni;
- l) esprime parere sui piani predisposti dal Governo destinati ai detenuti o ex detenuti;
- m) il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente;
- n) per lo svolgimento dei propri compiti, all'ufficio del Garante è destinato personale della pubblica amministrazione statale, delle Regioni e degli enti locali da individuarsi nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, su proposta del Garante. Il trattamento giuridico ed economico del Garante è stabilito, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio e deve essere idoneo ad assicurare la necessaria autonomia ed indipendenza dell'organo. Con proprio decreto il Presidente del Consiglio, su proposta del Garante, definisce, altresì, le modalità di funzionamento dell'Ufficio. Se è nominato Garante un dipendente pubblico o un dipendente di enti ed istituti sottoposti alla vigilanza della Regione, questi è collocato d'ufficio in aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
- o) ai sensi della Legge 150/2000 è istituito presso il Garante l'ufficio per le relazioni con il pubblico cui destinare almeno 5 unità di personale (in servizio nella pubblica amministrazione statale, regionale e locale) esperti in materia di comunicazione pubblica istituzionale e con una anzianità di servizio di almeno 5 anni. Ai sensi della medesima Legge è istituito presso il Garante l'ufficio stampa composto da n.tre giornalisti (pubblicista o professionista con almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all'Albo) di cui uno con la qualifica di redattore capo. I giornalisti, ai sensi della Legge 150/2000, sono reclutati attraverso procedura selettiva pubblica. Il Garante può nominare un Portavoce con le modalità ed i compiti di cui all'art.7 della Legge 150/2000.

p) per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2008, la spesa complessiva di dieci milioni di euro, di cui nove milioni seicentomila euro per il funzionamento dell'Ufficio e quattrocentomila euro quale compenso per l'attività del Garante e del suo vice.

2. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere a) e b), il Garante e il suo vice:

a) visita, senza necessità di autorizzazione o di preavviso e in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali, le comunità per minori e gli enti convenzionati con il Ministero della Giustizia per l'esecuzione di misure privative della libertà personale che ospitano condannati che usufruiscono di misure alternative alla detenzione, accedendo, senza restrizione alcuna, a qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà, garantendo comunque la riservatezza del colloquio;

b) le prerogative di cui alla lettera a) sono estese con le medesime modalità e nell'ambito del territorio di competenza, ai Garanti regionali, provinciali e comunali, ai dirigenti ed ai funzionari dei loro uffici ed ai professionisti, esperti e consulenti e collaboratori nominati sia dal Garante nazionale che dai Garanti regionali e a livello locale in possesso di apposita nomina scritta notificata ai provveditorati regionali dall'Amministrazione penitenziaria. I dirigenti degli uffici dei Garanti ed i funzionari sono autorizzati ad accedere negli istituti penitenziari purchè muniti di tesserino di riconoscimento che certifichi la prestazione di servizio presso i medesimi uffici dei Garanti;

c) nel rispetto della normativa applicabile ai soggetti pubblici in materia di protezione dei dati personali ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, prende visione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale;

d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera a) le informazioni e i documenti che ritenga necessari, fermo restando il divieto di cui alla lettera b);

e) nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di trenta giorni alla richiesta di cui alla lettera c), informa il Magistrato di sorveglianza territorialmente competente e può richiederli di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti;

f) nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, informa il Magistrato di sorveglianza territorialmente competente, che valuta se richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell'esistenza del segreto.

3. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere c), d) ed e), il Garante o il suo vice, senza necessità di autorizzazione o di preavviso, visita, in condizioni di sicurezza, i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna a qualunque locale, nonchè visita, senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza e presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza.

ART.4

(Destinatari)

1. Tutti i detenuti e gli altri soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante senza vincoli di forma.

2. All'articolo 35, numero 2), della Legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « al magistrato di sorveglianza » sono aggiunte le seguenti: « ovvero, in alternativa, al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale o al suo vice ».

ART. 5
(Procedimento)

1. Il Garante o il suo vice, quando verifica che le amministrazioni responsabili delle strutture indicate all'articolo 3, comma 2, lettera a) del presente testo, tengono comportamenti non conformi alle norme e ai principi indicati nel precedente articolo 3, comma 1, lettera a), ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti ai sensi dell'articolo 35 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 4, comma 2, della presente Legge, sono fondati, richiede all'amministrazione interessata di agire in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.
2. L'amministrazione interessata, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni.
3. Se l'amministrazione interessata omette di conformarsi e il dissenso motivato non è comunicato o non è ritenuto sufficiente, il Garante si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati.
4. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta del Garante, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria.
5. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, il Garante trasmette il reclamo al Magistrato di Sorveglianza, che decide ai sensi dell'articolo 69, comma 6, della Legge 26 luglio 1975, n. 354.
6. Il Garante, quando ritiene che le amministrazioni responsabili delle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza e presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza tengano comportamenti non conformi alle norme vigenti ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinare in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.
7. Fermo restando il procedimento previsto ai commi 2, 3 e 4, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 6, il Garante o il suo vice, a seconda dei casi, può richiedere l'intervento del questore o del Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri o del Comandante provinciale della Guardia di Finanza.
8. Il Garante o il suo vice, quando ritiene che le amministrazioni responsabili delle strutture previste dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, tengano comportamenti non conformi alle disposizioni degli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinare in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.
9. Fermo restando il procedimento previsto ai commi 2, 3 e 4, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 8, il Garante o il suo vice può richiedere all'autorità giudiziaria competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto.

ART. 6
(Relazione annuale del Garante)

1. Il Garante presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate e le proposte utili a tutelare e promuovere i diritti delle persone private della libertà. Nel caso di mancata trasmissione della relazione entro il termine previsto dal presente comma, fermo restando l'obbligo della relativa presentazione, il

Garante riferisce oralmente alle competenti Commissioni parlamentari entro i trenta giorni successivi.

2. Ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e l'urgenza, il Garante presenta al Parlamento apposite relazioni su specifiche questioni emerse nello svolgimento delle sue funzioni.

3. La relazione annuale e le relazioni di cui al comma 2 sono contestualmente trasmesse al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, istituito presso il Consiglio d'Europa ai sensi della Convenzione europea adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987, resa esecutiva dalla legge 2 gennaio 1989, n. 7, e agli organismi internazionali, previsti da Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, competenti in materia di tutela e promozione dei diritti delle persone private della libertà.

Sen. Salvo Fleres

Introduzione dell’art.613 bis del codice penale in materia di tortura.

presentato il 29 aprile 2008

Onorevoli Senatori,

nel 1966, il divieto della pratica della tortura fu inserito nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, il quale non prevedeva alcuna deroga a tale divieto. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottava, il 10/12/1984, lo specifico strumento di carattere universale in materia e cioè la Convenzione contro la tortura che è entrata in vigore il 26/6/1987. A tal proposito, per verificare l’effettiva adozione delle misure preventive predisposte dalla Convenzione, è stato istituito il CAT (Comitato contro la tortura). La suddetta Convenzione è stata resa esecutiva in Italia con la legge 3/11/1988, n.498. Malgrado ciò il legislatore italiano non ritenne, in quel momento, di introdurre nel nostro ordinamento il reato di tortura determinando, pertanto, una grave lacuna che si auspica possa essere al più presto colmata attraverso l’aggiunta, nel vigente codice penale, di apposito articolo che riguardi specificamente il delitto di tortura.

Prima di formulare l’articolato è necessario, ai fini di consentire al Parlamento di disporre di utili elementi di valutazione, procedere ad una disamina, corretta ed imparziale, di un deprecabile fenomeno, quale è la tortura, tanto antico quanto odioso e riprovevole. Universalmente c’è sempre stata una condanna netta del ricorso a questa pratica che, tuttavia, non è servita a sradicarla. Anzi, anche in tempi più recenti, coloro che praticano la tortura sembrano essersi moltiplicati anche all’interno di Paesi di antica tradizione democratica. Fatto che ha suscitato non solo sdegno ma anche viva preoccupazione in quanti credono e si battono per la intangibilità della dignità e integrità umana, in ogni circostanza ed in ogni parte del mondo.

Come definire la Tortura? L’art.1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (1984) la definisce mirabilmente nel seguente modo:

“Ai fini della presente Convenzione, il termine “tortura” designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di avere commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da essa provocate.”

Nella storia del diritto la tortura è definita come un complesso dei mezzi di coercizione personale, tanto fisica che morale, impiegati nel processo (e, al di fuori di esso, nell’attività di polizia che lo precede e accompagna) per accertare la responsabilità degli imputati, al fine di provocarne la confessione o di convalidare la attendibilità delle deposizioni dei testimoni. In senso diverso, ma non meno rilevante nella storia del diritto criminale, si connette alla nozione di tortura anche il complesso delle sevizie esercitate sui condannati durante la espiazione della pena, come mezzo continuativo di aggravamento del trattamento detentivo (ceppi, catene, custodia in ambienti insalubri tali da pregiudicare la sopravvivenza a qualsiasi essere umano) e come modalità di applicazione della pena capitale, nei casi più gravi eseguita con complicati e crudelissimi tormenti.

Più recentemente l’ex Presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti, Antonio Cassese, così si è espresso: “I trattamenti disumani e degradanti, vietati dalla Convenzione europea, sono quelli che causano sofferenze fisiche o mentali ingiustificate e umiliano ed abbrutiscono una persona... Quando si ha invece tortura? Quando i maltrattamenti o le umiliazioni causano gravi sofferenze fisiche o mentali, ed

inoltre la violenza è intenzionale: si compiono volontariamente contro una persona atti diretti non solo a ferirla nel corpo o nell'anima, ma anche ad offenderne gravemente la dignità umana; e ciò allo scopo di estorcere informazioni o confessioni, o anche di intimidire, discriminare o umiliare... E' tortura l'uso di elettrodi su parti delicate del corpo, il fatto di provocare un quasi soffocamento (infilando un sacchetto di plastica sul capo), o quasi annegamento (si tiene una persona a testa in giù, inondandole di acqua la bocca e il naso, così da darle la sensazione di annegamento), o picchiare con forza e a lungo sul capo di una persona con un elenco telefonico, fino a provocare capogiri o svenimenti. Queste tante altre forme di violenza sono state concordemente considerate tortura da autorevoli giudici internazionali...".

Ed inoltre non bisogna dimenticare ciò che ogni giorno i mass media veicolano su ciò che avviene dentro e fuori le carceri di tutti gli Stati: pestaggi sistematici e non, molestie sessuali, shock elettrici, torture con gettiti d'acqua, mutilazioni, ingiurie verbali, minacce di morte, costrizioni alla nudità integrale, minacce trasversali, ispezioni improvvisate e senza mandato, sorveglianza continua e pressante durante l'espletamento di attività lavorativa, perdita di lavoro al termine del periodo di detenzione. Se si riflette un poco emerge un quadro nel quale la tortura non è solo inflizione di sofferenza fisica, ma anche di sofferenza psicologica. I soggetti più a rischio sono prioritariamente i detenuti, ossia le persone in stato di detenzione legale, ma anche coloro che si trovano in uno stato di detenzione illegale o di fatto (ad esempio ricovero forzato in una struttura psichiatrica). In tal senso si è espresso pure il Comitato sui diritti umani che ha interpretato la proibizione della tortura prevista dall'art.7 del citato Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici quale strumento di protezione non solo delle persone condannate o arrestate ma anche degli allievi nelle scuole o dei malati negli ospedali. Ogni definizione di tortura non può e non deve essere circoscritta alle sole ipotesi di violenze nei luoghi di detenzione, ma andare oltre per quanto riguarda l'ambito applicativo che non può non ricomprendere episodi gravi ed abominevoli di violenza sessuale esercitata da pubblici ufficiali o di lavoro forzato a danno di minori. E' giunto il momento, se si vuole e date le nuove circostanze storico-politiche, di andare anche oltre i contenuti della stessa Convenzione della Nazioni Unite del 1984, recependo la più recente giurisprudenza internazionale e tenendo nella dovuta considerazione le proposte e le indicazioni che provengono dalle organizzazioni umanitarie, dai garanti dei diritti fondamentali dei detenuti, dalla Conferenza nazionale dei garanti regionali dei diritti dei detenuti (la Conferenza recentemente oltre a sollevare il delicato tema della condizione delle carceri italiane, ha evidenziato l'intollerabile situazione in cui vivono i reclusi delle carceri brasiliane oggetti di vera e propria tortura fisica e psicologica) e da eminenti personalità che si battono per la tutela e la dignità della persona.

La proibizione dalla tortura è anche esplicitamente prevista all'art.3 della Convenzione europea della salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4/11/1950, ratificata ai sensi della legge 4/8/1955 n.848. In sede europea, inoltre, agisce il Comitato contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, le cui visite periodiche negli istituti di pena e negli uffici di polizia dei Paesi firmatari la Convenzione costituiscono, pur con tutte le cautele, il più efficace deterrente contro ogni tentazione di violazione dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale. Si segnala anche, per completezza, che altre Convenzioni a carattere regionale proibiscono espressamente la tortura (la Convenzione interamericana e la Carta africana contro la tortura).

Ciò premesso la presente proposta di legge mira a colmare una lacuna del nostro ordinamento che si traduce in una violazione della già ratificata Convenzione ONU del 1984. In Italia il codice penale non prevede il reato di tortura e ciò impedisce una efficace azione per contrastarla. Dopo tanti dibattiti e proposte, e' giunto il momento di passare ai fatti inserendo nel nostro codice penale delle norme specifiche per la prevenzione e la repressione dell'intollerabile reato di tortura, praticata soprattutto da chi opera per conto dello Stato. L'ordinamento statuale deve essere messo nelle condizioni di punire ed infliggere la pena adeguata per questi atti disumani, non degni di un Paese civile e democratico, della nostra millenaria cultura e della nostra civiltà giuridica. Il Parlamento è chiamato, dunque, ad allineare le garanzie giuridiche del nostro Paese a

quelle internazionali prevedendo esplicitamente il reato di tortura che oltre a costituire un forte messaggio simbolico in funzione preventiva, chiarisca in maniera inequivocabile quali sono i limiti dell'esercizio della forza e quali sono i limiti dell'esercizio dei pubblici poteri rispetto ad esigenze investigative o di polizia. Per dirla con Leonardo Sciascia lo Stato non può mai usare gli stessi metodi degli aguzzini e, per quanto riguarda la lotta alla mafia, non si può fare antimafia con i metodi della mafia.

L'introduzione del reato di tortura costituisce, quindi, il necessario adeguamento della normativa interna a quella di carattere sopranazionale, colmando insufficienze del diritto interno a garanzia dei diritti umani di tutti i cittadini.

Come ha giustamente sottolineato un operatore del diritto come l'Avv. Pecorella, nella relazione parlamentare alla sua proposta di legge nella passata legislatura di uguale oggetto della presente, "la nozione di tortura è comunemente condivisa, proprio per evitare il rischio di lasciare altre zone grigie, si è ritenuto opportuno costruire la nuova fattispecie utilizzando sia i cosiddetti elementi descrittivi della fattispecie, cioè quegli elementi che traggono il loro significato direttamente dalla realtà dell'esperienza sensibile, sia i cosiddetti elementi normativi, il cui significato, invece, è desumibile da una norma alla quale si rinvia implicitamente (art.1 della Convenzione ONU del 1984)".

La presente proposta di legge, che riprende il testo unificato (approvato dalle competenti Commissioni legislative) delle proposte di legge presentate alla Camera dei deputati nella XV legislatura, introduce il reato di tortura collocando la fattispecie del delitto nella sezione III del capo III del titolo XII del libro II del codice penale. Proprio nella sezione che tratta "dei delitti contro la libertà morale" (art. 610, violenza privata; art. 611, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato; art. 612, minaccia; art. 613, stato di incapacità procurato mediante violenza), ossia i delitti contro la libertà individuale.

Il delitto di tortura, nella presente proposta, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Si prevede, inoltre, il raddoppio della pena se dalle violenze perpetrate consegue la morte. La pena è aumentata se le condotte delittuose sono poste in essere da soggetti che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Diversamente da quanto non previsto dal citato testo unificato, si è ritenuto di introdurre una disposizione di rilevanza internazionale secondo la quale non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura da una autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi, lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia. Si prevede, altresì la istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un fondo per le vittime del reato di tortura, destinato ad assicurare, alle stesse, il risarcimento dei danni subiti e l'erogazione di contributi per garantire loro una completa riabilitazione psico-fisica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

- 1) Nel libro II, titolo XII, Capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 è inserito il seguente:
"art. 613 bis. – (Tortura) – E' punito con la pena della reclusione da quattro a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha

compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.

La pena è aumentata di un terzo (sia nel minimo che nel massimo) se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena è aumentata del cinquanta per cento (sia nel minimo che nel massimo) se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte della persona torturata.

- 2) Non può essere assicurata l'immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da una autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato, ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 2

- 1) E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo per le vittime del reato di tortura, destinato ad assicurare alle stesse il risarcimento dei danni subiti e l'erogazione di contributi per garantire loro una completa riabilitazione psico-fisica. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in cinque milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 – 2009 – 2010.

In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto ad un equo risarcimento.

- 2) È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per la riabilitazione della vittime della tortura, che ha il compito di gestire il Fondo di cui al presente articolo. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti, sono disciplinati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In ogni caso la Commissione non può essere formata da più di cinque membri e devono essere scelti esclusivamente fra i Dirigenti della Pubblica Amministrazione (Statale, Regionale e Locale) che abbiano competenza in materia di diritti umani e diritti di cittadinanza.
- 3) Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di Bilancio.

Sen. Salvo Fleres

Presentato il 13 maggio 2008

**“Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti
in espiazione di pena”.**

Onorevoli Senatori,

il comma 3 dell’articolo 27 della Costituzione dispone che: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

In funzione del contenuto, altamente morale e sociale, del predetto principio costituzionale l’attività lavorativa dei detenuti (in espiazione di pena) mira a quel recupero sociale senza il quale la pena rimane afflittiva e meramente punitiva, oscurando ogni forma di pena tesa al recupero del reo per prepararlo ad un reinserimento sociale che sia rispettoso della sua dignità e della volontà di non commettere crimini, chiudendo definitivamente con il passato e con una condizione sociale che è certamente concausa dei fenomeni delinquenziali e criminali.

Il legislatore, attraverso il presente disegno di legge, che riprende un analogo testo già da anni in vigore nella Regione siciliana (l.r. 16/99), con risultati apprezzabili, deve creare le condizioni perché il recupero del reo sia effettivo, privilegiando l’attività lavorativa (prosecuzione o avvio di attività) come nuovo modo di espiare la pena, preconstituendo le basi per un effettivo ed efficace reinserimento sociale.

Peraltro, le condizioni in cui vivono i detenuti in carcere non sempre consentono l’avvio di un’attività lavorativa che abbia come sbocco l’occupazione presso terzi, poiché, tra l’altro, questa eventualità presuppone non solo la volontà del detenuto di dedicarsi ad una occupazione, ma anche quella del datore di lavoro di avvalersene.

Infatti, a causa di una serie di pregiudizi, non sono molti, purtroppo, gli imprenditori disponibili ad utilizzare cittadini, che hanno o hanno avuto precedenti penali, con ciò vanificando le loro, sia pure poche, possibilità di reinserimento sociale.

Il presente disegno di legge punta a determinare possibilità alternative al lavoro dipendente, intervenendo in favore dell’avvio di una libera attività di tipo professionale, culturale o di piccola imprenditoria.

Il testo prevede una sovvenzione, per un importo non superiore a 30.000 euro, concedibili una sola volta, per l’acquisto di attrezzature e materie prime, nonché la semplificazione delle procedure burocratiche per l’avvio dell’attività.

Il disegno di legge, infine, consente il riconoscimento delle qualifiche professionali che sono conseguibili non solo a conclusione di un ciclo completo di formazione bensì anche in assenza di tale completamento, previo svolgimento di appositi esami di idoneità.

Art. 1
(Finalità)

1. Compatibilmente con le disposizioni previste dalla normativa in vigore in materia penitenziaria, lo Stato promuove iniziative volte al reinserimento sociale dei cittadini detenuti in espiazione di pena, mediante forme di sostegno finanziario, che consentano la prosecuzione o l'avvio di attività di lavoro autonomo professionale e imprenditoriale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro della Giustizia è autorizzato a concedere, per il tramite dei Garanti regionali dei diritti dei detenuti e laddove non istituiti, per il tramite delle Regioni, agevolazioni finanziarie ai detenuti ed internati in espiazione di pena, scontata anche in forma alternativa rispetto al carcere, che siano stati autorizzati, secondo le disposizioni dell'ordinamento penitenziario, a svolgere attività artigianali, intellettuali ed artistiche o altre attività cui sono comunque ammessi.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo il Ministro della Giustizia è autorizzato anche a cofinanziare programmi di iniziativa comunitaria, delle Regioni e degli Enti locali.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. Annualmente, il Ministro della Giustizia, su richiesta dei Garanti regionali per i diritti dei detenuti e, laddove non istituiti, su richiesta dei Presidenti delle Regioni, destina le somme previste per l'attuazione della presente Legge.
2. La ripartizione di cui al comma 1, è effettuata su base regionale, tenendo conto della popolazione detenuta nelle singole Regioni.
3. Le agevolazioni finanziarie previste dalla presente Legge sono rivolte ai detenuti in espiazione di pena che abbiano compiuto la maggiore età ovvero che si trovino nelle condizioni di minore emancipato autorizzato all'esercizio di attività di impresa e che siano residenti nel territorio nazionale.
4. Ai fini dell'avvio delle attività, nonché ai fini dell'iscrizione negli albi e nei registri delle attività di impresa istituiti presso le Camere di commercio competenti per territorio per le diverse categorie, ai soggetti di cui alla presente Legge, in deroga alle disposizioni vigenti, non è richiesto il requisito del possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo né del certificato di moralità.
5. Le attività lavorative autonome di cui alla presente Legge possono essere realizzate anche per il tramite di apposito tutore del richiedente e, in deroga a quanto disposto dal comma 4, anche solo con l'iscrizione all'Ufficio IVA competente per territorio.

Art. 3
(Livello degli aiuti)

1. Le agevolazioni finanziarie consistono nella concessione di una sovvenzione a fondo perduto per l'acquisto di macchine ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività.

2. La sovvenzione è concessa una sola volta, fino all'importo massimo di 30.000 euro, per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali occorrenti o di consumo per l'avvio dell'attività produttiva, nonché per le spese conseguenti al rispetto della normativa sulla sicurezza e sulle condizioni igienico-sanitarie del luogo di lavoro, sulla base della documentazione di spesa sostenuta. Il costo delle materie prime e del materiale di consumo non può superare il 30 per cento del costo complessivo.
3. L'erogazione del contributo è subordinata alla dichiarazione resa dal beneficiario di impegno a proseguire l'attività per almeno cinque anni e a non alienare per lo stesso periodo le attrezzature ammesse a contributo, tranne che per il rinnovo delle stesse.
4. All'acquisto delle attrezzature e delle materie prime di cui alla presente legge provvedono i Garanti regionali dei diritti dei detenuti e, laddove non istituiti, le regioni, che successivamente provvedono a consegnarle ai detenuti richiedenti.

Art. 4

(Apprendistato e attività formative)

1. La sovvenzione di cui all'articolo 3 è subordinata alla frequenza da parte del richiedente di un corso professionale ovvero all'effettuazione di un periodo di apprendistato di durata non inferiore ad un anno o al possesso della qualifica relativa all'attività che si intende svolgere, anche se acquisita mediante esame di idoneità ai sensi della legge sul collocamento.
2. I detenuti che frequentano corsi di formazione professionale che per cause oggettive, non dipendenti dalla loro volontà, non completino il ciclo didattico, possono accedere comunque ad una prova di idoneità, da svolgere a cura dell'ufficio di collocamento competente per territorio, al fine dell'acquisizione della qualifica.

Art. 5

(Procedure)

1. I detenuti interessati ad usufruire delle agevolazioni previste dalla presente legge, inoltrano istanza al Garante regionale dei diritti dei detenuti o al Presidente della Regione o all'Assessore regionale competente, corredata del nulla osta dell'autorità carceraria o, in caso di pena scontata in forma alternativa, dell'autorità comunque competente alla sorveglianza, indicando le generalità del richiedente, il tipo di attività che si intende svolgere e l'importo presunto delle attrezzature e dei materiali per cui si chiede il beneficio.
2. Il Garante regionale o il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente è autorizzato a nominare, su richiesta del soggetto cui viene concesso il contributo, una o più figure professionali che svolgono attività di assistenza nella fase di progettazione, realizzazione degli interventi e avviamento delle attività.
3. L'attività di assistenza di cui al comma 2 ha durata annuale ed è rendicontata al Garante regionale o al Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente con cadenza mensile per il primo semestre e bimestrale per il secondo.
4. Le spese relative all'attività di assistenza sono decurtate dal contributo concesso al detenuto e non possono superare il 10 per cento del contributo medesimo e sono rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione contabile.

Art. 6

(Relazione annuale sullo stato di attuazione della legge)

1. Il Garante regionale per i diritti dei detenuti o il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente invia annualmente al Ministro della Giustizia una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente Legge.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità della presente Legge è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Sen. Salvo Fleres

**REGOLAMENTO PRIVACY UFFICIO GARANTE
TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI**



Regione Siciliana



*Garante per la tutela dei diritti fondamentali
dei detenuti e per il loro reinserimento sociale.*

Via Magliocco, 46- 90141 PALERMO

Tel. 091-7075422 - Fax 091-7075487

www.garantedirittidetenutisicilia.it

e-mail: garantedetenutisic@alice.it

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

IL GARANTE

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 " Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito chiamato Codice;

CONSIDERATO che

- gli articoli 20, comma 2, e l'articolo 21 comma 2 del Codice, stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare assicurando che i soggetti pubblici:
 - a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
 - b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
 - c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;

d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;

e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che richiedono il loro utilizzo;

- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato Garante), ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
- il parere del Garante può essere fornito anche su "schemi tipo";
- l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, in base al quale i soggetti pubblici titolari di trattamenti di dati sensibili e giudiziari, ma non dotati di potestà regolamentare a rilevanza esterna, devono promuovere l'adozione di un regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della competente amministrazione a cui gli stessi fanno riferimento, la quale eserciti, ad esempio, poteri di indirizzo e controllo;

TENUTO CONTO che il Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale rientra tra i soggetti pubblici titolari di trattamenti di dati sensibili e giudiziari non dotati di potestà regolamentare a rilevanza esterna;

VISTO il Decreto Presidenziale del 28 febbraio 2007 '*Revoca del D.P. 15 maggio 2006 ed approvazione delle disposizioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 30 giugno 2006 n. 196 - Presidenza della regione, Dipartimenti e uffici riferibili all'Assessore destinato alla Presidenza e Agenzie regionali di competenza della Presidenza della regione*' - pubblicato nella GURS n. 15 del 6 aprile 2007 parte I - con cui è stato approvato il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari come contemplato dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 196/03 (Codice in Materia di Trattamento dei Dati Personali),

CONSIDERATO che i tipi di dati e di operazioni individuati nel Regolamento non riguardano i dati non compresi tra quelli sensibili o giudiziari, e che i trattamenti individuati non concernono i trattamenti già adeguatamente regolati a livello legislativo o regolamentare per ciò che concerne i tipi di dati e le operazioni eseguibili;

VISTA l'autorizzazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 7, relativa al trattamento di dati giudiziari ai fini dell'applicazione della normativa in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, che specifica, oltre alle rilevanti finalità di interesse pubblico, anche le tipologie di dati e le operazioni eseguibili ai sensi dell'art. 21, comma 1 del Codice;

RITENUTO OPPORTUNO diffondere con tutti i mezzi disponibili i contenuti del suddetto Decreto, per la parte di competenza, vista la forte rilevanza del Regolamento rispetto alla tutela dei diritti dei soggetti di cui l'Ufficio tratta i Dati Sensibili e Giudiziari

DECRETA

1. di prendere atto dell'adozione del Decreto Presidenziale del 28 febbraio 2007 *'Revoca del D.P. 15 maggio 2006 ed approvazione delle disposizioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 30 giugno 2006 n. 196 - Presidenza della regione, Dipartimenti e uffici riferibili all'Assessore destinato alla Presidenza e Agenzie regionali di competenza della Presidenza della regione'*, comprensivo dell'Allegato 'A', per le parti di competenza di questo Ufficio, e cioè le schede 1-2-3-4-5-6-8-11 dell'allegato A così elencate:

- 1 Nomine e designazioni da parte della regione, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione.
- 2 Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale inserito a vario titolo presso l'ente regionale, le aziende sanitarie, gli enti e le agenzie regionali e gli altri enti vigilati e controllati dalla regione, compreso collocamento obbligatorio, assicurazioni integrative.
- 3 Attività sanzionatoria e di tutela amministrativa e giudiziaria riguardante l'ente regionale, le aziende sanitarie, gli enti e le agenzie regionali e gli altri enti vigilati e controllati dalla regione.
- 4 Anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive. Gestione economica, fiscale e previdenziale delle indennità, degli assegni vitalizi e delle reversibilità dei consiglieri, ex consiglieri e assessori regionali /provinciali.
- 5 Assicurazione rischi di morte, invalidità permanente e temporanea,

dipendenti da infortunio o infermità, e assicurazione invalidità dei consiglieri e assessori regionali e dei consiglieri degli enti strumentali in carica

6 Attività ispettiva

8

Concessioni, autorizzazioni, iscrizioni, agevolazioni, finanziamenti ed altri benefici a persone fisiche e giuridiche e organizzazioni sociali, da parte della regione, degli enti e agenzie regionali, degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione.

11

Attività socio-assistenziali a favore di fasce deboli di popolazione (persone bisognose o non autosufficienti o incapaci o appartenenti a particolari gruppi di popolazione: detenuti). Va rimarcato che questa scheda ricomprende il trattamento di tutti i dati relativi agli interventi per finalità socio-assistenziali dei soggetti privati della libertà personale, incluse quelli che scontano la pena in forma alternativa nel territorio siciliano; esso comprende altresì l'inserimento lavorativo, recupero culturale e sociale, formazione scolastica ed universitaria.

Ovviamente il trattamento riguarda dati giudiziari e può riguardare dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, nonché dati sanitari.

Il trattamento dei dati può riguardare interventi socio-assistenziali a favore di minori anche in relazione a vicende giudiziarie, provvedimenti di inserimento in istituti.

I dati pervengono all'amministrazione direttamente dall'interessato o su comunicazione di soggetti terzi istituzionalmente competenti.

2. Di diffondere con ogni mezzo il Regolamento stesso, ponendo a carico dei Dirigenti la verifica dell'attività espletata, in modo che tale attività sia conforme ai contenuti del Regolamento stesso.

Palermo, 07/nov/2008

Il Garante
Sen. Dott. Salvo Fleres
f.to Salvo Fleres

CONCLUSIONI

Come citato in premessa, il decreto di nomina del Garante dei diritti fondamentali dei detenuti porta la data del 3 agosto 2006. Il Garante, per ragioni di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, si è avvalso della struttura della Segreteria Generale (Area 3^a – istituzionalmente, fra l'altro, preposta alla diffusione e tutela dei diritti umani e del cittadino) che a far data dall'ottobre 2006 e per tutto il 2007, si è trasformata in Area di supporto per le attività del Garante medesimo, senza perdere le competenze già possedute.

Con D.P. n.753 del 6/12/2007 è stato disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2008 l'Ufficio del Garante (a seguito della soppressione dell'Area 3^a/SG) è articolato in una struttura centrale con sede a Palermo, e due strutture periferiche, con sede rispettivamente a Catania e Caltanissetta.

L'Organismo costituisce struttura intermedia, rispondente alla tipologia dell'Area ai sensi della l.r. 10/2000 presso la quale è preposto un dirigente di ruolo dell'Amministrazione regionale, proposto dal Garante, il quale provvede all'adozione ed alla stipula del relativo contratto individuale. Anche all'ufficio di Catania è preposto un Dirigente individuato con le medesime modalità e proveniente dal disciolto Ente del Turismo.

La gestione e l'attività dell'Ufficio del Garante sono indirizzate al perseguimento degli obiettivi specifici e definiti dall'art. 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

E' da sottolineare che, pur in presenza di difficoltà oggettive (i lavori di ristrutturazione del sito presidenziale di via Magliocco 46 e il trasferimento in altro piano di tutto l'Ufficio, per poi ritornare nell'attuale sede del primo piano) dalla data di nomina, sino alla data di costituzione dell'Ufficio, l'attività che è stata svolta, è stata prevalentemente di natura organizzativa e logistica, di presa di contatti con l'Amministrazione Penitenziaria e con tutti gli Istituti di pena operanti in Sicilia, di assistenza ai detenuti, di divulgazione (anche attraverso i mass media) delle funzioni e competenze del Garante anche in relazione alle realtà locali (Amministrazioni territoriali e Difensori civili).

In tal senso, è stata particolarmente utile l'elaborazione e la stampa dell'articolato opuscolo "L'ora d'aria" che si è rivelato strumento agilissimo di divulgazione e conoscenza dei diritti e dei doveri dei detenuti, ivi compresi i provvedimenti normativi relativi alle attività di reinserimento sociale.

Giova ricordare, a tal proposito, che l'elaborazione del testo, ancorché semplice, ha presentato qualche problema, attesa la complessità delle questioni carcerarie e la lettura congiunta dell'Ordinamento Penitenziario, del Codice Penale, del Codice di procedura penale e delle varie leggi premiali e di clemenza, utilizzando un linguaggio chiaro anche per i non addetti ai lavori.

Inoltre, sono stati stampati e distribuiti (alle P.A. e alle carceri dell'Isola) i manifesti sulla istituzione del Garante (contenenti anche i riferimenti logistici: indirizzo delle sedi, recapiti telefonici, e-mail, fax, etc).

Con uno sforzo finanziario di modesta entità si è proceduto, altresì, ad istituire il sito web del Garante, ricco di contenuti e documentazione.

Il sito ha ricevuto il plauso di numerosi utenti, soprattutto per i documenti in esso rinvenibili.

Sono stati, infine, attivati contatti con le Associazioni del volontariato e con le organizzazioni umanitarie. nonché con il sito web di "Ristretti orizzonti" di Padova, il più aggiornato ed autorevole portale sulla situazione penitenziaria italiana e sulle attività di tutela dei diritti dei detenuti.

Conclusivamente si può affermare che il 2008 ha rappresentato l'anno di maggiore attività dell'Ufficio, come conseguenza delle fattive e penetranti azioni propedeutiche pianificate ed attuate nell'anno 2007, ivi compresi l'emanazione di importanti direttive del Garante e l'impegno totale delle somme previste nell'apposito capitolo di bilancio.

Si evidenzia, tuttavia, che problematiche finanziarie (riduzione della spesa, patto di stabilità, informatizzazione dei mandati, ecc.) hanno creato e stanno creando non poche difficoltà all'attività dell'Ufficio, soprattutto con riferimento all'organizzazione delle attività assistenziali e culturali programmate.

E' comunque auspicabile che, pur nel contesto di una riduzione della spesa pubblica, si tenga conto dell'alto valore sociale e umano della "missione" portata avanti dal Garante dei diritti fondamentali dei detenuti della Sicilia e si continui a sostenerne i compiti e le funzioni.

RINGRAZIAMENTI

Sono tanti i soggetti che occorre citare poiché è grazie al loro operato che l'ufficio del Garante ha potuto porre in essere le diverse iniziative appena illustrate.

L'elencazione che segue non vuole rappresentare una graduatoria perché anche il più semplice dei contributi, in termini di segnalazioni o donazioni, per l'Ufficio del Garante è di vitale importanza.

Non si può comunque sottacersi il fatto che il Garante è stato istituito con legge regionale e dunque, un ringraziamento va all'Assemblea Regionale Siciliana, che anche in tema di diritti umani ha sempre mostrato la propria sensibilità, approvando atti concreti e specifici.

Né si può trascurare il ruolo Presidente della Regione Siciliana, il quale ha tempestivamente emanato il decreto di nomina ed ha concesso i locali, sede degli uffici, destinando a tale scopo i siti presidenziali ed i relativi arredi, mostrando, anche di recente, grande attenzione per il lavoro svolto.

Contestualmente, ci si augura che altre sedi possano essere istituite per meglio armonizzare gli interventi, magari operando in collaborazione con gli Enti Locali territoriali.

Si ringrazia particolarmente il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria che, grazie all'intervento del Provveditore regionale e del suo Vicario, ha sempre collaborato per la realizzazione delle diverse iniziative, coinvolgendo i propri uffici.

Un ringraziamento, inoltre, è rivolto al responsabile del Centro per la Giustizia minorile, ai funzionari del Ministero della Giustizia, ai Magistrati di sorveglianza, alle Associazioni di volontariato e dei diritti umani, alle compagnie teatrali e musicali, ai medici penitenziari, ai numerosi visitatori del sito internet del Garante, ai Direttori delle carceri ed al personale tutto.

Si ringraziano, infine, i Garanti regionali (Lazio, Campania, Marche) provinciali e comunali per la proficua collaborazione instaurata a tutela dei diritti dei detenuti, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Catania, il Preside della facoltà di Scienze politiche, il Coordinatore del Master in Diritto Penitenziario nonché il personale dell'Ufficio del Garante e quanti, in seno all'Amministrazione regionale, hanno contribuito al buon esito del lavoro sin qui svolto.